SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 luglio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mediterranea società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Giovinazzo e nomina del commissario liquidatore. (17A04416)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Produttori agricoli Giustino Fortunato società cooperativa agricola», in Lavello e nomina del commissario liquidatore. (17A04418)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Remi Costruzioni società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (17A04419)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di Abitazione Savena società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (17A04420)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «DL società cooperativa in liquidazione», in Cosio Valtellino e nomina del commissario liquidatore. (17A04423)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «SALT - Salute, Ambiente, Lavoro e Territorio - società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A04425)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pangea società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (17A04426)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «SMD Elettronica società cooperativa a r.l. per azioni», in Rieti e nomina del commissario liquidatore. (17A04427)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edile di Casaleggio - società cooperativa a responsabilità limitata», in Casaleggio Novara e nomina del commissario liquidatore. (17A04429)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «International Trasporti soc. coop a r.l.», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore. (17A04430)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Arti e Mestieri a r.l. cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», in Fiumicino e nomina del commissario liquidatore. (17A04436)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Facility Centro società cooperativa», in Guidonia Montecelio e nomina del commissario liquidatore. (17A04438)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italiana Servizi Generali società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A04439)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gid-Italia - soc. coop. multiservizi a r.l. in liquidazione», in Mentana e nomina del commissario liquidatore. (17A04440)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Luna Verde società cooperativa sociale onlus», in Colonna e nomina del commissario liquidatore. (17A04441)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooper Servizi - società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa e nomina del commissario liquidatore. (17A04442)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Toscana Portabagagli Multiservizi - società cooperativa a responsabilità limitata con sigla "TPM M SCRL"», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (17A04443)

DECRETO 3 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia e di servizi La Speranza a r.l.», in Arona e nomina del commissario liquidatore. (17A04471)

DECRETO 13 marzo 2017.

Scioglimento della «S.C.S. Service società cooperativa a r.l.», in Legnaro e nomina del commissario liquidatore. (17A04424)

DECRETO 13 marzo 2017.

Scioglimento della «Centro Culturale Ricreativo S.C.P.A. - società cooperativa per azioni in sigla "C.C.R.S.C.P.A."», in Pompei e nomina del commissario liquidatore. (17A04431)

DECRETO 13 marzo 2017.

Scioglimento della «Italiana Stand società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (17A04432)

DECRETO 13 marzo 2017.

Scioglimento della «La Rinascente società cooperativa», in San Marcellino e nomina del commissario liquidatore. (17A04434)

DECRETO 13 marzo 2017.

Scioglimento della «La Rinascente società cooperativa», in Giugliano in Campania e nomina del commissario liquidatore. (17A04435)

DECRETO 13 marzo 2017.

Scioglimento della «Due Erre Tecnoimpianti società cooperativa», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. (17A04444)

DECRETO 13 marzo 2017.

Scioglimento della «Logic & Work società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A04446)

DECRETO 13 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.L.B. società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (17A04447)

DECRETO 13 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aquarius società cooperativa in liquidazione», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (17A04454)

DECRETO 13 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «COOP.SER. s.c. a r.l.», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (17A04456)

DECRETO 13 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. a r.l. President's Service», in Verona e nomina del commissario liquidatore. (17A04457)

DECRETO 13 marzo 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Casale del Turbino società cooperativa a r.l. a mutualità prevalente», in Roma. (17A04467)

DECRETO 13 marzo 2017.

Scioglimento della «Cooperativa Sociale Medica Socio Sanitaria Fiordaliso», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A04475)

DECRETO 16 marzo 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Semeco - Consorzio Produttori Sementi società cooperativa agricola», in Trecastelli. (17A04445)

DECRETO 16 marzo 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Full Service Cooperativa 2008», in Pomezia. (17A04448)

DECRETO 16 marzo 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «M.A.G. Impianti società cooperativa a r.l.», in Roma. (17A04449)

DECRETO 16 marzo 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «System Services società cooperativa in liquidazione», in Roma. (17A04465)

DECRETO 16 marzo 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «ER.MA. società coopertiva a r.l. in liquidazione», in Roma. (17A04468)

DECRETO 17 marzo 2017.

Revoca del Consiglio di amministrazione della «Mia società cooperativa sociale s.r.l.», in Vigevano e nomina del commissario governativo. (17A04428)

DECRETO 28 marzo 2017.

Annullamento del decreto 10 febbraio 2017 di liquidazione coatta amministrativa della «La Collina società cooperativa», in Bergamo con nomina del commissario liquidatore. (17A04470)

DECRETO 31 marzo 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Esagono costruzioni società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Torino. (17A04395)

DECRETO 31 marzo 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Val di Cesola soc. coop. a r.l.», in Jesi. (17A04462)

DECRETO 31 marzo 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Romolo 3 società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Roma. (17A04466)

DECRETO 31 marzo 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Petrarca 3 società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Roma. (17A04469)

DECRETO 31 marzo 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Orvietana Panificazione società cooperativa a r.l.», in Orvieto. (17A04474)

DECRETO 3 aprile 2017.

Scioglimento della «Viano San Pietro Due società cooperativa», in Castelnovo ne' Monti e nomina del commissario liquidatore. (17A04451)

DECRETO 3 aprile 2017.

Scioglimento della «Amazigh società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (17A04452)

DECRETO 3 aprile 2017.

Scioglimento della «All Service coop. società cooperativa di produzione e lavoro», in Cesenatico e nomina del commissario liquidatore. (17A04453)

DECRETO 3 aprile 2017.

Scioglimento della «Confimpresa Elaborazione Dati e Servizi società cooperativa o anche più semplicemente "Cedes Coop" in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (17A04455)

DECRETO 3 aprile 2017.

Scioglimento della «Circolo Ricreativo Braido e Turchetto - società cooperativa a responsabilità limitata», in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore. (17A04459)

DECRETO 3 aprile 2017.

Scioglimento della «Circolo Olarigo - F.lli Della Libera - soc. coop. a r.l.», in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore. (17A04461)

DECRETO 3 aprile 2017.

Scioglimento della «Servizi Centro Italia società cooperativa abbreviata S C I», in Frascati e nomina del commissario liquidatore. (17A04463)

DECRETO 3 aprile 2017.

Scioglimento della «Società Agricola Cooperativa Trepponti», in Loria e nomina del commissario liquidatore. (17A04473)

DECRETO 7 aprile 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Unieco società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore. (17A04450)

DECRETO 11 aprile 2017.

Revoca del decreto 19 agosto 2016 di scioglimento della «Anna 80 società cooperativa edilizia a r.l.», in Ciampino con nomina del commissario liquidatore. (17A04460)

DECRETO 13 aprile 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gruppo di azione locale delle aree rurali della Provincia della Spezia società cooperativa in liquidazione», in Beverino. (17A04399)

DECRETO 13 aprile 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Alternativa società cooperativa sociale», in Crema. (17A04409)

DECRETO 13 aprile 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «SIMA società cooperativa in liquidazione», in Pero. (17A04410)

DECRETO 18 aprile 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.A.P.S.A. – Cooperativa di aziende per i servizi associati società cooperativa», in Bologna. (17A04398)

DECRETO 18 aprile 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Falcone noleggi società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A04401)

DECRETO 20 aprile 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «WLF Services società cooperativa», in Pomezia. (17A04407)

DECRETO 21 aprile 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «2001 società cooperativa in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore. (17A04400)

DECRETO 21 aprile 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fiducia società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (17A04402)

DECRETO 21 aprile 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fraternità gestioni impresa sociale - società cooperativa sociale - Onlus in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore. (17A04403)

DECRETO 21 aprile 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Selva società cooperativa in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore. (17A04404)

DECRETO 21 aprile 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Tetto società cooperativa in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore. (17A04405)

DECRETO 21 aprile 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lecco 2000 società cooperativa in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore. (17A04406)

DECRETO 21 aprile 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alto Milanese società cooperativa in liquidazione», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore. (17A04408)

DECRETO 26 aprile 2017.

Scioglimento della «Essedi servizi società cooperativa», in Casalecchio di Reno e nomina del commissario liquidatore. (17A04396)

DECRETO 26 aprile 2017.

Scioglimento della «Cooperativa agricola Alto Musone società cooperativa», in San Severino Marche e nomina del commissario liquidatore. (17A04397)

DECRETO 27 aprile 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Matteo società cooperativa edilizia», in Salerno e nomina del commissario liquidatore. (17A04393)

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 27 giugno 2017.

Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Art. 1.

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 6 della deliberazione del Senato del 4 dicembre 2013, è prorogato fino alla conclusione della XVII legislatura.

Roma, 27 giugno 2017

p. Il Presidente: LANZILLOTTA

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 3-bis*):*

Presentato dai senatori FABBRI, AIELLO, BAROZZINO, BERGER, BILARDI, BORIOLI, CARDIELLO, COLLINA, D'ADDA, FASIOLO, FAVERO, LANGELLA, MUNERATO, PAGLINI, PARENTE, PELINO, PICCINELLI, ROMANO, SERAFINI, SILVESTRO il 6 aprile 2017.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, l'11 maggio 2017, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione permanente.

Esaminato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 23 maggio 2017 e approvato nella seduta del 27 giugno 2017.

17A04659

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Decollatura e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Decollatura (Catanzaro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario del 2016, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Visto l'art. 227, comma 2 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 dello stesso decreto legislativo;

Considerato che, in applicazione del citato art. 227, comma 2-*bis*, il prefetto di Catanzaro ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Decollatura (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Laura Rotundo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Decollatura (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, composto dal síndaco e da dodici consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016.

La scadenza del termine previsto dall'art. 227, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'adozione del predetto documento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Il prefetto di Catanzaro, pertanto, con provvedimento del 13 maggio 2017, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di notifica della diffida.

Il consiglio comunale, nella seduta consiliare del 24 maggio 2017 non ha approvato il menzionato documento contabile.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, con provvedimento del 29 maggio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Decollatura (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottoressa Laura Rotundo, in servizio presso la Prefettura di Catanzaro.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 34440 del 14 marzo 2017 di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per l'esercizio finanziario 2015 e 2016/2018, di cui alle delibere del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) nn. 45 e 48 del 28 ottobre 2016;

Rilevato che il consiglio comunale di Orta di Atella non ha ottemperato all'obbligo imposto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale di deliberare, entro trenta giorni dalla data di notifica del medesimo, il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e 2016/2018;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il commissario straordinario, incaricato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 2015 della provvisoria gestione del comune di Orta di Atella (Caserta), con delibera n. 6 del 28 maggio 2015 ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente locale, essendo stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta), composto dal sindaco e da sedici consiglieri, è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015.

Con decreto del Ministro dell'interno n. 34440 del 14 marzo 2017 è stata approvata, con le prescrizioni contenute nel decreto stesso, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio fmanziario 2015 e 2016/2018, deliberata con atti del consiglio comunale nn. 45 e 48 del 28 ottobre 2016.

L'art. 4 del citato decreto ministeriale pone, tra l'altro, l'obbligo al comune di Orta di Atella di deliberare, entro trenta giorni dalla data di notifica del medesimo, il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e 2016/2018.

Il prefetto di Caserta, scaduti i termini entro i quali i suddetti documenti contabili dovevano essere approvati, con provvedimento del 26 aprile 2017 ha diffidato il consiglio comunale a provvedere entro 20 giorni dalla notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto ha proposto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo n. 267/2000, lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nelle more, con provvedimento del 9 maggio 2017, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini di legge.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Lubrano, in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Brindisi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Brindisi (Brindisi);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da diciassette consiglieri su trentadue assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brindisi (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Santi Giuffrè è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Brindisi (Brindisi), rinnovato nelle consulta7ioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 maggio 2017.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 maggio 2017, la sospensione e la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brindisi (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Santi Giuffrè, Prefetto a riposo.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Giungano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Giungano (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Palumbo;

Vista la deliberazione n. 15 del 24 aprile 2017, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Francesco Palumbo dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Giungano (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giungano (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Palumbo.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 15 del 24 aprile 2017, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, con la procedura di cui all'art. 69 del predetto decreto legislativo.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giungano (Salerno).

Roma, 1° giugno 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Caprese Michelangelo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Caprese Michelangelo (Arezzo);

Considerato altresì che, in data 6 maggio 2017, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Caprese Michelangelo (Arezzo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caprese Michelangelo (Arezzo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Fontana.

Il citato amministratore, in data 6 maggio 2017, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caprese Michelangelo (Arezzo).

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorbo San Basile e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Sorbo San Basile (Catanzaro) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Sorbo San Basile, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sorbo San Basile (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Sorbo San Basile (Catanzaro) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Ada Ferrara - viceprefetto;

dott. Roberto Micucci - viceprefetto aggiunto;

dott. Sandro Immacolata Borruto - funzionario amministrativo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2017
Interno, foglio n. 1444

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Sorbo San Basile (Catanzaro), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sulla base di alcuni esposti che evidenziavano situazioni di contiguità della famiglia di un amministratore locale con esponenti delle locali consorterie e a seguito dell'omicidio, nel mese di luglio 2106, di un imprenditore del posto gravato da condanne penali e segnalato dagli organi di polizia come soggetto contiguo alla locale cosca criminale il prefetto di Catanzaro, con decreto del 29 agosto 2016, successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'esito dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Catanzaro, sentito nella seduta del 15 marzo 2017 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha predisposto l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

Il comune di Sorbo San Basile, di ridotte dimensioni demografiche e caratterizzato da un'economia prevalentemente agricola, è ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla pervasiva presenza di una locale organizzazione criminale, profondamente radicata nel tessuto economico e sociale e a sua volta legata alle principali consorterie del crotonese, con un raggio di azione che si estende oltre l'ambito provinciale.

In tale contesto la relazione della commissione d'indagine pone in rilievo la figura del menzionato imprenditore, pregiudicato, ucciso nel luglio 2016 in un agguato di tipico stampo mafioso, titolare di un'azienda presso la quale si sono tenuti incontri con esponenti della criminalità organizzata e già condannato a due anni di reclusione per aver favorito la latitanza di due esponenti della locale cosca ospitandoli nella propria abitazione e per aver illegittimamente detenuto armi.

La rilevanza criminale dell'imprenditore emerge chiaramente dai contenuti di una relazione della direzione distrettuale antimafia ove viene rilevato che nel corso di un «summit» tenutosi con esponenti `nranghentisti della regione, «nel tratteggiare le strategie criminali che riguardano il controllo dei lavori pubblici e privati, e nell'evocare le ditte utilizzate per la fornitura di inerti o altri materiali», gli esponenti criminali presenti facevano espresso riferimento all'impresa del citato imprenditore.

La relazione della commissione d'indagine si sofferma sui rapporti intercorsi tra il predetto imprenditore - padre di un assessore facente parte dell'amministrazione in carica - e il primo cittadino del Comune di Sorbo San Basile.

Viene posta in rilievo la circostanza che la partecipazione nella lista elettorale, facente capo al candidato sindaco, della figlia del predetto imprenditore, personaggio noto a tutti nella comunità locale come soggetto riconducibile alla criminalità, sia stata voluta proprio dal primo cittadino al fine di ottenere i voti che tale soggetto, rispettato e temuto in quel contesto territoriale, avrebbe potuto procurare.

È inoltre emerso che il primo cittadino, prima di coinvolgere il predetto assessore nella competizione elettorale, chiese al padre, di cui ben conosceva la caratura criminale, il permesso di poter candidare la figlia nella propria lista e che durante la campagna elettorale il menzionato imprenditore, in quel periodo sottoposto all'obbligo di firma presso la locale stazione dei Carabinieri, abbia svolto un'assidua propaganda in favore della figlia comparendo frequentemente in luoghi pubblici contrariamente alle sue abitudini.

All'esito della campagna elettorale la stessa risulterà uno dei candidati più votati e sarà nominata dalla copia conforme sindaco assessore, con l'attribuzione di deleghe in settori di particolare interesse per la locale criminalità organizzata.

Ulteriori concreti elementi, che attestano, inequivocabilmente, la deferenza dell'amministrazione comunale nei confronti del citato esponente malavitoso sono rappresentati dai ridondanti contenuti del manifesto di partecipazione dell'ente al lutto della famiglia dell'imprenditore in parola e dalla circostanza che la locale festa dell'AVIS programmata nel periodo estivo, veniva formalmente rinviata dall'amministrazione locale per «ragioni logistiche» laddove, invece, dagli accertamenti disposti dalla commissione d'indagine è emerso che la manifestazione non ebbe luogo in segno di «rispetto» per la morte del sopra citato imprenditore.

La limitata estensione territoriale del comune e la sua contenuta dimensione demografica, elementi che favoriscono una capillare conoscenza delle dinamiche territoriali, avrebbero dovuto indurre coloro che rivestono cariche pubbliche ad adottare non solo prudenziali scelte politico-amministrative ma anche, per quanto attiene alla sfera relazionale, un'effettiva presa di distanza dalle locali organizzazioni criminali.

Ulteriori concreti elementi che attestano una gestione dell'ente non in linea con i principi di legalità e buon andamento sono emersi dall'analisi delle attività svolte dall'area tecnica.

La relazione della commissione d'indagine ha posto in rilievo un ripetuto e generalizzato ricorso agli affidamenti in via diretta ad un ristretto numero di ditte con elusione dei principi di trasparenza e buon andamento.

Il comune peraltro non dispone di una «short list» né di un albo dei fornitori a cui fare riferimento in caso di affidamenti di lavori o servizi pubblici.

Dall'esame delle procedure d'appalto è emerso che gli amministratori ed i vertici burocratici dell'ente non hanno adottato, in quel contesto ambientale notoriamente caratterizzato da un'elevata presenza di esponenti della criminalità organizzata, idonei criteri di legalità per l'individuazione delle ditte alle quali affidare i lavori e i servizi pubblici.

Della quasi totalità dei lavori pubblici ha beneficiato il più volte citato imprenditore nonché alcune ditte i cui titolari annoverano precedenti di polizia.

In tale contesto è emblematica anche la circostanza che il Comune di Sorbo San Basile, nel cui territorio è nota l'operatività e l'ingerenza delle locali consorterie non abbia aderito al protocollo di legalità con la prefettura di Catanzaro sottoscritto nel mese di maggio 2015 da buona parte dei comuni della provincia:

La mancata adesione dell'ente al citato protocollo ha comportato che non è mai stata richiesta, da parte dell'ente locale, la certificazione antimafia delle ditte esecutrici di opere pubbliche e fomiture per i contratti sotto soglia che costituiscono quasi il 100% dei contratti stipulati dal Comune di Sorbo San Basile.

Elementi concreti che attestano la sussistenza di cointeressenze tra amministratori locali e criminalità organizzata sono inoltre emersi dall'analisi della procedura di affidamento della gestione di un albergo - ristorante di proprietà comunale.

La giunta nel 2015 ha dato mandato all'ufficio competente di risolvere il contratto in essere per inadempimento e anziché avviare una gara ad evidenza pubblica ha disposto la pubblicazione dí un avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la gestione della struttura alberghiera a cui ha aderito una sola ditta locale che armovera tra i propri soci una persona con segnalazioni per reati associativi.

Dalle indagini effettuate dalla commissione d'accesso è emerso che il primo cittadino organizzò un incontro al quale egli stesso partecipò unitamente al menzionato socio dell'impresa aggiudicataria e all'imprenditore ucciso nel 2016 per verificare la possibilità di far partecipare alla gestione dell'albergo, di proprietà comunale, anche il fratello del più volte citato imprenditore, secondo i desiderata di quest'ultimo.

Elementi univoci che delineano un agire dell'amministrazione non improntato ai principi di buona gestione e legalità sono emersi anche dall'esame del procedimento per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico.

La relazione della commissione d'indagine pone in rilievo che per l'anno scolastico 2015-2016, a seguito della rinuncia da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto, formalmente motivata da problemi tecnico-organizzativi, il servizio è stato affidato, fino alle fme dell'anno scolastico, ad una locale ditta di cui è socio un consigliere comunale.

Il servizio in questione è stato nuovarnente affidato alla stessa ditta, anche per il periodo 2016-2017, con determina dirigenziale nella quale è precisato che nessun altra azienda aveva presentato istanza di partecipazione al citato appalto.

È solo a seguito della segnalazione di un consigliere di minoranza, il quale evidenziava che anche un'altra azienda aveva prodotto istanza di partecipazione, che l'ente locale formalizzerà la revoca dell'affidamento in questione.

Anomalie e irregolarità sono emerse anche in relazione alla procedura di affidamento del servizio di gestione dei depuratori comunali per il quale l'ente, dopo aver fatto ripetutarnente ricorso all'istituto della proroga, solo nel maggio del 2016, all'esito di un procedimento ad evidenza pubblica, ha affidato il servizio ad una locale ditta sebbene l'offerta con il maggior ribasso fosse stata presentata da altra società. Dall'esame della documentazione di gara sono inoltre emerse irregolarità tecnico-contabili.

È noto che le situazioni di generale disordine amministrativo e di sviamento dell'attività di gestione dai principi di buon andamento costituiscono, nel loro insieme, le condizioni prodromiche per il determinarsi del condizionamento mafioso, atteso che l'ingerenza criminale risulta più agevole in quelle amministrazioni in cui più diffuso è il mancato rispetto delle procedure amministrative.

Ulteriori elementi che emblematicamente attestano una gestione dell'ente avulsa dal rispetto del principio di legalità sono emersi dalle verifiche della procedura denominata «ambiente e futuro» riguardante un progetto per la selezione di sei volontari per la salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche.

All'esito della valutazione dei candidati - che è stata peraltro oggetto di denunce alle autorità competenti - sono stati selezionati soggetti legati da rapporti di parentela con amministratori locali o con componenti della commissione esaminatrice.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Sorbo San Basile volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Sorbo San Basile (Catanzaro), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 9 giugno 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

PREFETTURA DI CATANZARO

Ufficio Territoriale del Governo
Segreteria di Sicurezza

N. 40/17/S.d.S.

20 marzo 2017

Al sig. Ministro dell'Interno
ROMA

Oggetto: Comune Sorbo San Basile (CZ). Relazione ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L.

Con decreto del 29 agosto 2016 (allegato 1), in ottemperanza alla delega concessa dal sig. Ministro dell'Interno, la scrivente disponeva l'accesso al Comune di Sorbo San Basile.

Entro il termine di legge, la commissione d'accesso ha reso l'unita relazione (allegato 2) che, in data 15 marzo u.s., è stata esaminata dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella composizione prevista dal comma 3 dell'art. 143 del T.U.E.L., che, come si evince dall'allegato stralcio di verbale (all. 3), ha espresso all'unanimità (assente solo il sindaco del capoluogo per concomitanti impegni) parere favorevole all'inoltro, da parte della scrivente, della proposta di scioglimento, ex art. 143 del T. U. E. L., del Comune di Sorbo San Basile.

Dall'esame della relazione, infatti, emerge che:

Il Comune di Sorbo San Basile, piccolo centro della Presila, con poco meno di 900 abitanti, è, come tanti altri centri calabresi, sovrastato dalla presenza incombente e determinante di un «Don» che, nel caso di specie, si chiama..*Omissis*.., da tutti riverito e rispettato, tant'è che il sindaco gli chiede, come risulta dai verbali di più audizioni, allegati alla relazione d'accesso, di candidare la propria figlia..*Omissis*... La presenza della stessa all'interno della Giunta, con deleghe di rilievo, quali quella alle attività produttive, costituisce infatti, una sicura garanzia per eventuali contraccolpi amministrativi, nonché per una gestione amministrativa fortemente clientelare, anzi familistica, di quel familismo amorale che è caratterizzato da diffusa illegalità e clientelismo e che, in taluni casi, sembrerebbe tracimare nella commissione di veri e propri reati.

Omissis.., come viene amichevolmente chiamato dal Sindaco, dagli amministratori, dai dipendenti e dalla cittadinanza, non è mai stato condannato per mafia, pur essendo stato più volte inquisito, ma viene ucciso con modalità tipicamente mafiose e notoriamente era collegato con la potente cosca degli Arena che, da Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, estende la propria influenza anche alla parte settentrionale della provincia di Catanzaro, così come dimostrato, anche di recente, da tante operazioni condotte dalla locale procura distrettuale. In particolare, una delle figlie di Don Santo..*Omissis*.. diviene compagna di tale... *Omissis*..., esponente di spicco della cosca Arena, che aveva trascorso proprio nella casa di.. *Omissis*.., la propria latitanza e che oggi è detenuto al regime del 41-*bis* per il reato di cui all'art. 416-*bis* del c.p..*Omissis*.. viene condannato in relazione a tale vicenda per favoreggiamento ad anni due di reclusione.

Omissis

Mentre si rimanda alla relazione d'accesso per quel che concerne la «mala gestio» dell'Ente, per come emerge dalle emblematiche vicende del servizio civile, dei voucher, della gestione del ristorante/albergo di proprietà comunale, del servizio scuolabus o, ancora, dalle esposizioni per debiti tributari di alcuni amministratori, qui si vuole, ancora, evidenziare che il comune, che non ha mai aderito al protocollo di legalità firmato nel maggio 2015 da molti Comuni della provincia, opera con piccoli appalti tutti sotto soglia e quindi non bisognevoli di alcun tipo di certificazione, affidati sempre alle stesse ditte per cui il Comune non ha inteso, pur nel rispetto della norma, procedere ad alcuna verifica antimafia.

Omissis, forniva il calcestruzzo per tutti i lavori.

L'insieme delle principali evidenze emerse dalla lettura della relazione redatta dalla commissione d'accesso, il contenuto della nota a firma del procuratore distrettuale ed, infine, l'unanime parere espresso in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica da tutti i presenti, inducono, pertanto, la scrivente a richiedere lo scioglimento ex art. 143 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 del Comune di Sorbo San Basile, essendo emersi dall'accesso concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista.

Il prefetto: LATELLA

17A04587

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2017.

Assegnazione alle Regioni Abruzzo, Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008, recante: «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3864 del 31 marzo 2010, recante: «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3879 del 19 maggio 2010, recante: «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3927 del 2 marzo 2011, recante: «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 il 16 ottobre 2014, recante: «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed incrementato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2012-2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 il 19 novembre 2015, recante: «Assegnazione alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilie, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Tenuto conto che risultano pervenute dalle Regioni Abruzzo, Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto richieste di modifica ai piani di intervento già approvati e finanziati;

Visto l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728/08 ove è disposto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengano individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo di cui all'art. 32-*bis* citato;

Visto l'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728/08, ove è sancito che il parere della commissione mista, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze e costituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 3 luglio 2009 e successivamente modificata con i decreti del 7 giugno 2011 e 23 aprile 2015, assolva anche al disposto previsto all'art. 3, comma 2 della citata ordinanza;

Visto il verbale della riunione della commissione mista del 14 luglio 2016, a cui hanno preso parte i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ove sono state approvate le modifiche ai piani trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente decreto, gli interventi riportati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 al presente decreto sono annullati e il relativo finanziamento rimane nella disponibilità delle rispettive regioni. Quota parte dei finanziamenti di cui al primo periodo è destinata agli interventi di cui al comma 2 da realizzarsi con le medesime finalità di cui all'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, si dispone che:

a) l'intervento di cui al numero 1 dell'Allegato 7 al presente decreto è finanziato per un importo di 498.750,00 euro con le risorse precedentemente destinate alla realizzazione dell'intervento di cui all'Allegato 1;

b) all'intervento n. 1 di cui all'Allegato 8 al presente decreto, già finanziato con un contributo di 750.000,00 euro all'Allegato 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2015, è assegnato un contributo integrativo di 678.000,00 euro a valere sulle risorse precedentemente destinate alla realizzazione dell'intervento di cui all'Allegato 3 al presente decreto. Il finanziamento totale rimane, pertanto, fissato in 1.428.000,00 euro;

c) all'intervento n. 2 di cui all'Allegato 9 al presente decreto, già finanziato con un contributo di 840.068,07 euro all'Allegato 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2011, è assegnato un contributo integrativo pari a 463.131,00 euro a valere sulle risorse precedentemente destinate alla realizzazione dell'intervento di cui all'Allegato 5. Il finanziamento totale rimane, pertanto, fissato in 1.303.200,00 euro;

d) all'intervento n. 12 di cui all'Allegato 10 al presente decreto, già finanziato con un contributo di 132.809,35 euro all'Allegato 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2015, è assegnato un contributo integrativo pari 7.110,65 euro, a valere sulle minori assegnazioni tra quanto previsto nell'Allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 il 16 ottobre 2014 e nell'Allegato 22 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270, del 19 novembre 2015. Il finanziamento totale rimane, pertanto, fissato in 139.920,00 euro.

3. La denominazione dell'edificio oggetto di intervento nel Comune di Manerba del Garda (BS), già finanziato come Scuola primaria «Don Michele Simoni» al n. 1 dell'Allegato 14 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2015, è rettificato in «Scuola primaria Don Michele Simoni e secondaria di primo grado 28 maggio 1974», mantenendo inalterato il relativo finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1381

Allegato 1 – Regione Abruzzo
Intervento annullato finanziato al N.2 dell'allegato 6 al DPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n.270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
2	CH	Guardiagrele	Scuola Elementare Primaria "Villa San Vincenzo"	Comune di Guardiagrele	€	498.750,00

Allegato 2 – Regione Lombardia
Intervento annullato finanziato al N.2 dell'allegato 9 al DPCM 28/10/2011 pubblicato in GU n.24 del 30/01/12

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
2	BS	San Giacomo delle Segnate	Scuola d'infanzia via Ferrari	Comune di San Giacomo delle Segnate	€	60.000,00

Interventi annullati finanziati ai NN. 2, 4, 6 e 7 dell'allegato 14 al DPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n.270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
2	BS	Odolo	Scuola Primaria Fratelli Rossetti	Comune di Odolo	€	129.000,00
4	LC	Rovagnate	Scuola Primaria	Unione Comuni Lombarda La Valletta-Rovagnate	€	200.000,00
6	MN	San Benedetto Po	Scuola Materna G. Garibaldi	Comune di San Benedetto Po	€	350.000,00
7	BS	Calcinato	Scuola Primaria Pedrini e Carloni	Comune di Calcinato	€	138.814,89
				Totale	€	817.814,89

Allegato 3 – Regione Puglia
Intervento annullato finanziato al N.1 dell'allegato 17 al DPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n.270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
1	FG	Foggia	ITC "Giannone" - corpo sx	Provincia di Foggia	€	2.223.948,48

Allegato 4 – Regione Sicilia
Intervento annullato finanziato al N.10 dell'allegato 14 al DPCM 28/10/2011 pubblicato in GU n.24 del 30/01/2012

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
10	SR	Lentini	Scuola Ex Monastero Vecchio corpo A	Comune di Lentini	€	840.000,00

Allegato 5 – Regione Toscana
Intervento annullato finanziato al N.1 dell'allegato 15 al DPCM 28/10/2011 pubblicato in GU n.24 del 30/01/12

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
1	LU	Coreglia Antelminelli	Scuola media "G. Ungaretti" edificio B	Comune di Coreglia Antelminelli	€	550.000,00

Allegato 6 – Regione Veneto
Interventi annullati finanziati ai NN. 6 e 7 dell'allegato 20 al DPCM 04/12/2010 pubblicato in GU n.37 del 15/02/2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
6	TV	Montebelluna	Scuola Elementare Manzoni	Comune di Montebelluna	€	127.192,90
7	TV	Montebelluna	Scuola Elementare Biadene corpo A	Comune di Montebelluna	€	90.162,39
				Totale	€	217.355,29

Interventi annullati finanziati ai NN. 1 e 5 dell'allegato 15 al DPCM 02/03/2011 pubblicato in GU n.90 del 19/04/2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
1	TV	Montebelluna	Scuola Elementare Biadene corpo B	Comune di Montebelluna	€	37.030,51
5	TV	Montebelluna	Scuola Elementare Serena di Caonada	Comune di Montebelluna	€	178.070,07
				Totale	€	215.100,58

Allegato 7 – Regione Abruzzo
Nuovo intervento

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	CH	Guardiagrele	Polo Scolastico "Cappuccini"	Comune di Guardiagrele	€	498.750,00

Allegato 8 – Regione Puglia
Contributo integrativo all'intervento N. 1 di cui all'allegato 17 al DPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n. 270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	
1	FG	Foggia	ITC "Giannone" - corpo centrale	Provincia di Foggia	€	678.000,00

Allegato 9 – Regione Toscana

Contributo integrativo all'intervento N. 2 di cui all'allegato 13 al DPCM 02/03/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.90 del 19/04/11

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	
2	LU	Coreglia Antelminelli	Scuola media "G. Ungaretti" corpo A	Comune di Coreglia Antelminelli	€	463.131,00

Allegato 10 – Regione Veneto

Contributo integrativo all'intervento N. 12 di cui all'allegato 22 al DPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n.270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	
12	TV	Altivole	Istituto comprensivo	Comune di Altivole	€	7.110,65

17A04584

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 giugno 2017.

Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2016/2332/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera protocollo n. 27100 del 23 dicembre 2016 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera protocollo n. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera protocollo n. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia concernente «l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto legislativo del 13 gennaio 2016, n. 14, relativo alle «Norme d'attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco Nazionale dello Stelvio»;

Vista la legge della Regione Lombardia 22 dicembre 2015, n. 39, di «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Viste la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 5928 del 30 novembre 2016 di adozione degli obiettivi e delle misure di conservazione relative ai siti della rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le sopra citate misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di otto siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia;

Vista la lettera a firma Presidente della Giunta regionale della Lombardia protocollo n. A1.2017.0096285 del 5 maggio 2017 con la quale si conferma quale ente gestore delle ZSC, oggetto del presente decreto, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) della Regione Lombardia;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Lombardia con lettera a firma Presidente della Giunta regionale della Lombardia protocollo n. A1.2017.0096285 del 5 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti otto siti insistenti nel territorio della Regione Lombardia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT2040001	Val Viera e Cime di Fopel	836
B	IT2040002	Motto di Livigno - Val Saliente	1251
B	IT2040004	Valle Alpisella	1045
B	IT2040008	Cime di Plator e Monte delle Scale	1572
B	IT2040009	Valle di Fraele	1691
B	IT2040010	Valle del Braulio - Cresta di Reit	3559
B	IT2040013	Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale	3725
B	IT2040014	Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale	6157

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera protocollo n. 27100 del 23 dicembre 2016. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli individuati nella deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 5928 del 30 novembre 2016, già operative.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e saranno inseriti negli strumenti di regolamentazione e pianificazione del Parco Nazionale dello Stelvio.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sarà assicurato in accordo con l'ente gestore.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lombardia. Per le ZSC e per le loro parti ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La gestione delle ZSC rimane affidata all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) della Regione Lombardia in qualità di ente gestore del Parco Nazionale dello Stelvio per la porzione di territorio di propria competenza ai sensi dell'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A04385

DECRETO 28 aprile 2017.

Modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante: «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare il comma 9-*septies*, dell'art. 29-*sexies*, del decreto legislativo n. 152/2006, aggiunto dall'art. 7, comma 5, lettera *f)*, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla regione o alla provincia

autonoma territorialmente competente, entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C n. 136/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante: «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2011, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-*bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto proprio decreto n. 141 del 26 maggio 2016, con il quale sono stati emanati criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata l'opportunità di meglio chiarire le modalità di applicazione dei criteri indicati nel citato decreto n. 141/2016;

Considerata l'opportunità di rivedere i valori dei coefficienti posti a riferimento negli allegati tecnici del citato decreto n. 141/2016, alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti in merito alla estensione ed onerosità delle attività di ripristino ambientale storicamente resesi necessarie, anche sulla base delle esperienze relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale;

Considerati i primi esiti istruttori relativi ai procedimenti di validazione delle relazioni di riferimento presentate per gli impianti di competenza statale;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale n. 141/2016

1. L'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 141 del 26 maggio 2016 è sostituito con l'Allegato A al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2017

Il Ministro: GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2179

ALLEGATO A

Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie

1. Quantificazione commisurata alla efficacia dello strumento.

Ferma restando la competenza dell'Autorità competente a valutare l'adeguatezza delle garanzie prestate, l'importo delle garanzie stesse deve tenere conto della efficacia dello strumento finanziario scelto. Tra gli strumenti finanziari possibili, difatti, ce ne sono alcuni che introducono una significativa *alea* riguardante tempi e effettiva possibilità di escussione delle garanzie, *alea* che va debitamente considerata con corrispondenti aumenti degli importi. È altresì possibile che il gestore attivi (o abbia già attivato) più strumenti finanziari che concorrono a fornire la garanzia in maniera indipendente, determinando una riduzione della *alea* corrispondente all'attivazione di uno solo di tali strumenti.

I criteri di calcolo di cui ai seguenti capitoli fanno riferimento a casi in cui si ricorre a garanzie finanziarie «a prima richiesta e senza eccezioni», in grado di assicurare una elevata efficacia. Ricadono in tale tipologia, ad esempio, le garanzie finanziarie prestate secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a favore dell'amministrazione beneficiaria.

Ove l'Autorità competente ammetta il ricorso a diverse tipologie di garanzie finanziarie senza verificare per esse una efficacia paragonabile a quelle «a prima richiesta e senza eccezioni», o ove egli attivi più strumenti che concorrono a fornire garanzia in maniera indipendente, si provvederà ad adeguare gli importi di riferimento determinati con i criteri cui ai seguenti capitoli rispettivamente aumentandoli o riducendoli in funzione della reale efficacia e dell'importo garantito da tali strumenti.

Pare in proposito, opportuno precisare che la citata *alea* è l'unico rischio da quantificare da parte dell'Autorità competente nell'ambito della determinazione dell'importo della garanzia. Per il resto l'Autorità competente dovrà piuttosto valutare la verosimile onerosità (non quantificare il rischio) del possibile ripristino alle condizioni della relazione di riferimento.

Il presente allegato, pertanto, non detta criteri per quantificare il rischio di dover attivare le garanzie per tale ripristino, per quanto tale elemento possa essere di interesse del gestore, in particolare con riferimento ai suoi rapporti con eventuali terzi che prestano la garanzia.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, le installazioni dotate di registrazione EMAS usufruiscono di una riduzione del 50% delle garanzie finanziarie, e quelle dotate di certificato ISO 14001 una riduzione del 40%.

Si rammenta altresì che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, nel caso in cui sono operative, per l'installazione, garanzie prestate per la esecuzione di interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/06, fino allo svincolo di tali somme le garanzie di cui al presente allegato, per il ripristino del sito alle condizioni della relazione di riferimento, non sono dovute.

Pare a riguardo opportuno precisare che non sono pertinenti, a tal fine, le garanzie prestate per attività di messa in sicurezza operativa o d'emergenza, non avendo tali attività finalità di recupero completo del sito. Sono invece senz'altro pertinenti le attività di vera e propria bonifica e le attività di messa in sicurezza permanente, trattandosi di attività volte alla definitiva sistemazione del sito, con prospettiva di sua altra destinazione.

Tutto quanto sopra esposto trova applicazione anche laddove i progetti di bonifica o messa in sicurezza permanente vengano approvati in un momento successivo alla prestazione delle garanzie di cui al presente decreto, di cui il gestore potrà richiedere conseguentemente la sospensione contestualmente alla prestazione delle garanzie ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006.

In presenza di progetti di messa in sicurezza operativa, gli importi delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi del presente decreto sono ridotti proporzionalmente al valore della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, in relazione all'intervento di messa in sicurezza operativa previsto. Tale riduzione, in ogni caso, non potrà eccedere il 30% della garanzia finanziaria altrimenti calcolata ai sensi del presente decreto.

2. Criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze.

L'importo delle garanzie finanziarie è generalmente commisurato alla quantità di sostanze pericolose pertinenti all'esercizio di ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione, determinate in condizioni corrispondenti alla massima capacità produttiva.

A tal fine per l'intera installazione vanno computati per ogni classe di pericolosità (coerentemente con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-*bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) i relativi quantitativi massimi di sostanze Qi usati, prodotti e rilasciati dall'installazione, nel corso di un anno. In caso di trasformazione di materie prime pericolose in prodotti, scarichi o emissioni pericolosi, le quantità sono conteggiate una sola volta, a condizione di fare riferimento alla classe di pericolosità più penalizzante tra quelle attribuite. Con tali dati l'importo delle garanzie sono determinate applicando la seguente formula.

Garanzia [euro] = $Q_1 \times CU_1 + Q_2 \times CU_2 + Q_3 \times CU_3 + Q_4 \times CU_4$

dove CUi è il coefficiente unitario espresso in euro su tonnellata (o a metro cubo, se tale unità, a giudizio del gestore, è più adeguata alla misura delle quantità di sostanza) di sostanza pericolosa pertinente di una determinata classe di pericolosità gestita annualmente, il cui valore è indicativamente riportato nella seguente tabella, ferme restando le definitive valutazioni dell'Autorità competente nell'esame dei singoli casi concreti.

Classe*	**Indicazione di pericolo** (regolamento (CE) n. 1272/2008)	**Quantitativi** Mg (o m^3)	**CU** €/Mg (o €/m^3)
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	Q_1	CU_1 =8
2	H300, H304,H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	Q_2	CU_2 =4
3	H301,H311, H331, H370, H371, H372	Q_3	CU_3 =2
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	Q_4	CU_4 =1

*
1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)
2. Sostanze letali, sostanze pericolose per fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente
3. Sostanze tossiche per l'uomo
4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente

Per impianti nuovi la determinazione dei quantitativi massimi di sostanze gestite annualmente fa riferimento ad un esercizio continuativo alle condizioni di massima capacità produttiva, tenendo conto di eventuali limiti tecnologici o legali.

Per impianti in funzione da almeno 5 anni nell'assetto attuale e nel caso di installazioni con lavorazioni stagionali o comunque discontinue, la determinazione dei quantitativi massimi di sostanze gestite annualmente può invece fare riferimento ai dati medi storici rilevati in un periodo significativo.

3. Criteri di calcolo commisurati alle estensione delle aree interessate.

I criteri di cui al capitolo 2 forniscono indicazioni su valori della garanzia da richiedere con riferimento ad installazioni che interessano le porzioni di territorio minime necessarie alla collocazione degli impianti. Va peraltro tenuto conto che installazioni che distribuiscono su porzioni di territorio ampie le proprie attività possono corrispondentemente contaminare aree più vaste e quindi richiedere maggiori risorse per il ripristino alle condizioni della relazione di riferimento. A tal fine per installazioni molto estese i valori della garanzia posti a riferimento nel capitolo 2 possono essere sostituiti con i valori per ettaro (o sua frazione) di estensione del territorio interessato riportati nella seguente tabella per ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione. Si noti che tali valori andrebbero sommati per tutte le categorie presenti per determinare gli importi della garanzia da confrontare con quelli di cui al capitolo 2 e conseguentemente da porre a riferimento (invece di quelli di cui al capitolo 2) nel caso di installazioni molto estese, ferme restando anche in questo caso le definitive valutazioni dell'Autorità competente nell'esame dei singoli casi concreti.

codice IPPC	**Categoria di attività**	**garanzia per estensione (euro/10.000 m²)**
1.1	Attività finalizzate alla produzione di energia attraverso combustione	50.000
1.2	raffinazione di petrolio o gas	300.000
1.3	produzione coke	100.000
1.4	gassificazione o liquefazione carbone o altri combustibili	100.000
2.1; 2.2	Arrostimento o sinterizzazione minerali metallici; produzione ghisa o acciaio	200.000
2.3; 2.4; 2.5; 2.6	lavorazione metalli ferrosi e non; funzionamento fonderie di metalli; trattamenti superficiali con processi elettrolitici o chimici	50.000
3.1	produzione di cemento, calce viva, ossido di magnesio	100.000
3.2	produzione di amianto	500.000
3.3 ; 3.4	fabbricazione del vetro; fusione sostanze minerali	50.000
3.5	fabbricazione prodotti ceramici	25.000
4.1	produzione di prodotti chimici organici	400.000
4.2	produzione di prodotti chimici inorganici	300.000
4.3	produzione di fertilizzanti	100.000
4.4; 4.5	produzione di prodotti fitosanitari o biocidi; produzione di prodotti farmaceutici	200.000
4.6	produzione di esplosivi	100.000
5	gestione dei rifiuti	0
6.1	fabbricazione di pasta di carta, carta, cartoni, pannelli a base di legno	50.000
6.2	pretrattamento o tintura di fibre tessili	50.000
6.3	concia di pelli	50.000
6.4; 6.5; 6.6	produzioni alimentari, smaltimento o riciclaggio carcasse; allevamento intensivo	15.000
6.7	trattamenti superficiali con solventi	50.000
6.8	fabbricazione carbonio o grafite	25.000
6.9	stoccaggio geologico CO_2	0
6.10	conservazione del legno	50.000
6.11	trattamento indipendente acque reflue	50.000

Nel caso in cui nell'installazione siano condotte più categorie di attività, per ciascuna di esse la garanzia finanziaria di riferimento può fare riferimento alla estensione delle aree interessate esclusivamente da tale attività, con le seguenti condizioni:

ove non sia possibile dal punto di vista tecnico attribuire in maniera esclusiva una area ad una categoria di attività di cui alla precedente tabella, essa sarà attribuita alla categoria di attività cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria;

nel caso in cui l'installazione presenti aree non utilizzate per alcuna categoria di attività di cui alla precedente tabella, ma piuttosto per attività tecnicamente connesse ad una o più attività di cui alla precedente tabella, esse saranno attribuite alla categoria di attività connessa cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria.

Nel caso in cui nel sito siano presenti aree non utilizzate né per attività di cui alla precedente tabella, né per attività ad esse tecnicamente connesse, tali aree ai fini del presente decreto possono considerarsi esterne all'installazione e pertanto non oggetto di garanzie finanziarie.

Per tenere conto della riduzione della probabilità di contaminazione sull'intero sito corrispondente all'aumento della estensione interessata da categorie di attività omogenee, gli importi posti a riferimento nella precedente tabella trovano applicazione diretta solo per i primi 50 ettari di estensione. Le estensioni eccedenti i 50 ettari fino ai 200 ettari sono computate al 50% e quelle eccedenti i 200 ettari al 10%.

4. Riduzione connessa al periodo di vita utile residuo.

La intensità della contaminazione, a parità di altre condizioni, dipende dal periodo di esercizio dell'installazione. A tal fine gli importi di cui ai capitoli 2 e 3 fanno riferimento ad una vita utile residua di riferimento per l'installazione di 50 anni. Per installazioni che alla data di predisposizione della relazione di riferimento hanno già programmato la cessazione definitiva delle attività in tempi più brevi, ove possano dimostrare tale impegno all'Autorità competente, agli importi indicati nei precedenti capitoli potranno essere applicati i seguenti coefficienti riduttivi.

Tempo di vita residuo programmato	**Coefficiente riduttivo**
40-49 anni	0,9
20-39 anni	0,8
10-19 anni	0,7
3-9 anni	0,6
2 anni o meno	0,5

Dopo la prima presentazione della relazione di riferimento, il gestore potrà chiedere l'applicazione di più favorevoli coefficienti riduttivi (che tengano conto della minore vita utile residua) ove dimostri, con un aggiornamento della relazione di riferimento, che fino a quel momento lo stato di contaminazione del sito non è peggiorato rispetto a quello identificato nella precedente relazione di riferimento.

5. Determinazione degli importi minimi connessi alla caratterizzazione.

Al fine di verificare quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo del decreto del Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio n. 141/2016, l'Autorità competente acquisisce dal gestore evidenza dei costi sostenuti per la redazione della relazione di riferimento.

Tali costi, corrispondenti a (e rappresentativi *di)* quelli che bisognerà in ogni caso sostenere per le valutazioni di cui alla lettera *b)*, dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del decreto legislativo n. 152/2006, costituiscono in ogni caso l'importo minimo della garanzia finanziaria.

6. Esempi di calcolo.

Esempio 1 - Si considera, a titolo di esempio, una installazione che interessa un sito di 38.000 m² (4 ettari) in cui sono condotte le seguenti attività di cui all'Allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152/06: *a)* produzione di coke; *b)* arrostimento o sinterizzazione minerali metallici o produzione ghisa o acciaio; *c)* lavorazione metalli ferrosi.

Il gestore fa ricorso ad una garanzia finanziaria «a prima richiesta e senza eccezioni», assicura una vita residua dell'installazione non superiore a 25 anni e documenta una spesa, sostenuta per la redazione della relazione di riferimento, di 100.000 euro. Il gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.

L'autorità competente decide di richiedere importi di garanzia corrispondenti a quelli più alti posti a riferimento, non rilevando alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti o riduzioni rispetto a tali importi.

In tal caso la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte sarà di euro 200.000 × 4 × 0,8 = 640.000.

Ammettiamo che tale installazione consumi-produca-scarichi, alla capacità produttiva ogni anno:

3.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q_1,

6.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q_2,

130.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q_3 e

500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q_4

La garanzia da corrispondere in relazione a tali quantità sarebbe:

[(3.000 × 8 + 5.000 × 4 + 130.000 × 2 + 500.000 × 1) × 0,8] euro = 643.200 euro

Poiché tale importo è maggiore di quello calcolato in relazione alla estensione delle attività condotte, il gestore dovrà corrispondere la garanzia per 643.200 euro.

Se il gestore potrà dimostrare che storicamente nell'ultimo quinquennio i livelli produttivi annui effettivi sono stati il 50% di quelli calcolati alla capacità produttiva, la garanzia da corrispondere in relazione alle quantità diventa di 321.600 euro. Poiché tale importo è minore di quello calcolato in relazione alle estensione delle attività, la garanzia da corrispondere sarà di 640.000 euro.

Se il gestore potrà dimostrare che 0,9 ettari non sono utilizzati per attività tecnicamente connesse alla produzione e che ciascuna delle attività è limitata ad un'area dello stabilimento di estensione minore dell'ettaro, la garanzia minima, in relazione alle attività condotte, diverrà di euro (200.000+100.000+50.000) × i × 0,8 = 280.0000

Conseguentemente la garanzia da corrispondere sarà quella calcolata in relazione alle quantità di sostanze pericolose pertinenti: 321.600 €

Se, infine, il gestore, adottasse un sistema di gestione registrato EMAS e, due anni prima della programmata cessazione di attività, aggiornasse la relazione di riferimento, dimostrando di non aver fino a quel momento determinato un peggioramento dello stato di contaminazione, la garanzia in relazione alla estensione delle attività condotte, diverrà di euro (200.000+100.000+50.000) × 1 × 0,5 × 0,5 = 87.500

La garanzia da corrispondere calcolata in relazione alle quantità di sostanze pericolose pertinenti sarà: [(1.500 × 8 + 3.000 × 4 + 65.000 × 2 + 100.000 × 1) × 0,5 × 0,5] euro = 63.500 €

Conseguentemente la garanzia da corrispondere sarà di importo pari al minimo necessario per effettuare le valutazioni di cui alla lettera *b)*, dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero di 100.000 €

Esempio 2 - Si considera, a titolo di ulteriore esempio, una installazione che interessa un sito di 1.200.000 m² (120 ettari) in cui sono condotte attività di raffinazione di petrolio.

Il gestore fa ricorso ad una garanzia finanziaria «a prima richiesta e senza eccezioni» e documenta una spesa, sostenuta per la redazione della relazione di riferimento, di 3.000.000 euro. Il gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.

L'autorità competente decide di richiedere importi di garanzia corrispondenti a quelli più alti posti a riferimento, non rilevando alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti o riduzioni rispetto a tali importi.

In tal caso la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte sarebbe di euro 300.000 × (50 + 70×0,5) = 25.500.000 €

Ammettiamo che l'installazione abbia consumato-prodotto-scaricato, (conteggiando le sostanze consumate e prodotte una sola volta con riferimento alla sostanza più pericolosa) nell'ultimo quinquennio, ogni anno mediamente:

2.500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q_1,

500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q_2,

700.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q_3 e

500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q_4

La garanzia da corrispondere in relazione a tali quantità sarebbe di euro:

(2.500.000 × 8 + 500.000 × 4 + 700.000 × 2 + 500.000 × 1) = 23.900.000 euro

Poiché tale importo è minore di quello calcolato in relazione alla estensione delle attività condotte, il gestore dovrà corrispondere la garanzia per 25.500.000 €

Se il gestore può dimostrare che 15.000 m² del sito sono riservati ad attività di produzione di energia elettrica (categoria IPPC 1.1), la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte potrebbe essere ricalcolata come segue euro 300.000 × (50+ 69×0,5) + 50.000 × 2 = 25.450.000 €

Tale ricalcolo comporta, nel caso specifico, una modesta riduzione dell'importo della garanzia da prestare.

Se però il gestore può dimostrare che solo 800.000 m² del sito sono effettivamente oggetto di attività da parte della raffineria e della centrale, essendo i rimanenti 40 ettari destinati ad attività non tecnicamente connesse (campi per tiro a volo, viabilità, mensa, spaccio aziendale, orto del custode, eliporto, etc…), la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte sarà di euro 300.000 × (50+29×0,5) + 50.000 × 2 = 19.450.000 €

Poiché tale importo è minore di quello calcolato in relazione alle quantità di sostanze gestite, il gestore dovrà corrispondere la garanzia per 23.900.000 €

Dotandosi di certificazione ISO 14001 il gestore vedrebbe ridursi l'importo della garanzia a [(2.500.000 × 8 + 500.000 × 4 + 700.000 × 2 + 500.000 × 1) × 0,6] = 14.340.000 euro

Nel caso in cui il gestore un anno dopo aver prestato la garanzia, attivi una azione per la messa in sicurezza operativa del sito, prestando le relative garanzie ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per un importo complessivo di 4 milioni di euro, l'autorità competente potrà ammettere una corrispondente riduzione della garanzia da prestare ai sensi del presente decreto, che quindi dopo il primo anno (e finché rimane attiva l'altra garanzia) diverrebbe di 10.340.000 euro.

Ammettiamo, che il gestore sia già dotato di una polizza assicurativa che garantisce tra l'altro la copertura del rischio di dover affrontare spese per il ripristino del sito, con un massimale assicurato di 4.000.000 €. Tale strumento, pur non essendo una garanzia «a prima richiesta e senza eccezioni» e pur coprendo anche altri rischi, contribuisce comunque a fornire una certa garanzia di ripristino alle condizioni della relazione di riferimento. In tal caso l'Autorità competente, valutata l'affidabilità e pertinenza di tale garanzia finanziaria aggiuntiva, può ritenere congrua una sensibile riduzione dell'importo della garanzia finanziaria «a prima richiesta e senza eccezioni» da prestare dal primo anno in aggiunta all'assicurazione, ritenendo ad esempio come sufficiente un importo di 12.340.000 €.

Dopo il primo anno la prestazione della ulteriore garanzia per la messa in sicurezza operativa potrà comportare una ulteriore riduzione, ma comunque non eccedente il valore di 12.340.000 × 0,3 = 3.702.000 €. Conseguentemente la garanzia da prestare ai sensi del presente decreto dopo il primo anno diverrebbe di 8.638.000 euro.

17A04381

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 49.884 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 2017, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* di CTZ con godimento 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 giugno 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 giugno 2017, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 giugno 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2019, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2019 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A04601

DECRETO 23 giugno 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, trentaseiesima e trentasettesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 49.884 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno, 24 ottobre e 23 novembre 2012, 22 febbraio, 21 giugno e 23 agosto 2013, 18 aprile, 24 luglio e 23 ottobre 2014, 20 febbraio, 24 marzo, 22 maggio e 24 luglio 2015, 22 gennaio, 22 marzo e 24 ottobre 2016, nonché 21 febbraio 2017 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime trentacinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentaseiesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'Indice eurostat, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una trentaseiesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'«Indice eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022 indicizzati all'Indice eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime dodici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 giugno 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della trentasettesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 giugno 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 giugno 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A04602

DECRETO 23 giugno 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022, decima e undicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 49.884 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 maggio, 22 luglio e 23 novembre 2016, nonché 21 febbraio e 19 aprile 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022 indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della trentaseiesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla*tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'undicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 giugno 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 45 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 giugno 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A04603

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 maggio 2017.

Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma 5, del codice della strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee, il relativo allegato concernente la struttura dei livelli di formazione e, in particolare, il livello di formazione 3 il quale prevede che per l'accesso è necessaria l'istruzione obbligatoria e/o formazione tecnica complementare o formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 121 che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le norme, le modalità di effettuazione nonché i contenuti dei corsi di qualificazione iniziale per l'abilitazione del personale da adibire alle funzioni di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e, in particolare, l'art. 332 concernente le competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. (ora Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in materia di esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e la connessa tabella IV 1;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, e, in particolare, l'allegato IV concernente disposizioni per gli esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida che, al punto 2.1, lettera *d)*, richiama la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee prevista dalla richiamata decisione 85/368/CEE del Consiglio del 15 luglio 1985;

Ritenuto che i programmi di qualificazione iniziale per gli esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida debbano conformarsi a quanto previsto dal citato allegato alla decisione 85/368/CEE per il livello 3;

Considerata la necessità di emanare disposizioni per l'abilitazione del personale esaminatore del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale conformi a quanto stabilito dal citato allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

Corsi di qualificazione iniziale per esaminatori

1. Il corso comune di qualificazione iniziale per svolgere attività di esaminatore per il conseguimento della patente di guida o degli altri titoli abilitativi alla guida di veicoli a motore, il cui programma è stabilito all'allegato I al presente decreto che ne è parte integrante, può essere frequentato da dipendenti del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appartenenti alle qualifiche previste dalla tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbiano compiuto almeno il ventitreesimo anno di età, che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti nella medesima tabella e che siano titolati almeno della patente di categoria B conseguita da non meno di tre anni.

2. I funzionari che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 2, svolgono le funzioni di esaminatore per il conseguimento delle categorie di patenti individuate agli articoli 3, 4 e 5.

3. È consentito frequentare più corsi e sostenere, in un'unica seduta d'esame, la prova per il conseguimento delle abilitazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5. In tal caso il candidato deve sostenere, in via prioritaria, la prova per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi dell'art. 2 e, in caso di esito positivo, sostenere la prova per il conseguimento anche delle altre abilitazioni.

Art. 2.

Abilitazione a svolgere l'attività di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida AM, A1, B1, B e BE

1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale di cui all'allegato I, consente, all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria B, di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1, B, nonché le prove di verifica delle conoscenze relative al conseguimento di tutte le categorie di patente.

2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale di cui all'allegato I, consente, all'esaminatore in possesso della patente di guida comprendente almeno una delle seguenti categorie BE, C1E, CE, D1E, DE, di svolgere le prove d'esame per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1, B, BE.

3. Il corso di cui all'allegato I è articolato in quarantasei ore di teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria è consentito un numero di ore di assenza non superiore a dieci, non sono consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori a quanto previsto dal presente articolo, il corso deve essere integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.

Art. 3.

Abilitazione a svolgere l'attività di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida A2 e A

1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato II al presente decreto che ne è parte integrante, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria A di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A.

2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato II, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria A2 di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2.

3. Il corso, di cui all'allegato II, è articolato in dieci ore di teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria è consentito un numero di assenze non superiore a due, non sono consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori a quanto previsto dal presente articolo, il corso deve essere integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.

Art. 4.

Abilitazione a svolgere l'attività di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida C1, C1E, C, CE

1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato III al presente decreto che ne è parte integrante, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria C di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, C1, C.

2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato III, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria CE di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, BE, C1, C1E, C, CE.

3. Il corso, di cui all'allegato III, è articolato in dieci ore di teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria è consentito un numero di ore di assenza non superiore a due, non sono consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori a quanto previsto dal presente articolo, il corso deve essere integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.

Art. 5.

Abilitazione a svolgere l'attività di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida D1, D1E, D, DE

1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato IV al presente decreto che ne è parte integrante, comprendente dieci ore di teoria e due ore di pratica, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria D di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, D1, D.

2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, di cui all'allegato IV, consente all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria DE di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, BE, D1, D1E, D, DE.

3. Il corso, di cui all'allegato IV, è articolato in dieci ore di teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria è consentito un numero di ore di assenza non superiore a due, non sono consentite assenze alle lezioni di guida. Nel caso di ore di assenza superiori a quanto previsto dal presente articolo, il corso deve essere integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.

Art. 6.

Esercitazioni pratiche

1. Le lezioni pratiche dei corsi di qualificazione iniziale possono essere svolte, oltre che sui veicoli delle categorie per le quali si intende conseguire l'abilitazione, anche su un simulatore di guida di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2014, n. 214.

Art. 7.

Esami per il conseguimento delle abilitazioni di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida

1. L'abilitazione alle funzioni di esaminatore o l'estensione dell'abilitazione ad altre categorie di patente consiste in una prova di valutazione dei programmi di cui agli articoli precedenti ed una prova di guida su veicolo previsto nel programma del corso per ogni categoria di abilitazione da conseguire. La prova pratica ha durata non inferiore a trenta minuti per ogni abilitazione da conseguire.

2. La commissione esaminatrice è formata da un presidente, che appartiene ai ruoli dirigenziali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale, da un dirigente tecnico o un funzionario tecnico appartenente almeno all'area III, posizione economica F4, e da un dirigente amministrativo o un funzionario amministrativo appartenente almeno all'area III, posizione economica F4, nonché da due membri supplenti, uno di area tecnica ed uno di area amministrativa aventi almeno le predette qualifiche funzionali. La commissione è nominata dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2017

Il Ministro: DELRIO

ALLEGATO *I*
(art. 1, comma 1)

PROGRAMMA COMUNE DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PER ESAMINATORI

Il programma comune del corso di qualificazione iniziale per esaminatori del corso comprende i seguenti argomenti

1. Inquadramento giuridico della figura dell'esaminatore e responsabilità connesse (5 *ore)*.

2. Organizzazione e competenze del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (2 *ore)*.

3. Codice della strada (12 *ore)*:

classificazione delle strade e definizioni stradali e di traffico;

segnaletica stradale;

classificazione dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione dei veicoli;

normativa concernente i conducenti ed i titoli abilitativi alla guida;

norme di comportamento sulla strada.

4. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli (6 *ore)*:

conoscenza generale degli organi dei veicoli a motore;

conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia;

nozioni sulla sicurezza di carico.

5. Conoscenza delle procedure degli esami informatizzati di teoria (1 *ora)*.

6. Conoscenza dei programmi d'esame di guida categorie B1, B, B96, BE (3 *ore)*:

conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per sostenere la prova d'esame;

gestione prima fase - Verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura;

gestione seconda fase - Manovre;

gestione terza fase - Comportamento nel traffico.

7. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 *ora)*.

8. Tecnica di guida dei ciclomotori e dei motocicli leggeri (3 *ore)*.

9. Competenze richieste all'esaminatore di guida (6 *ore)*:

capacità di comunicazione nelle fasi precedenti all'esame trattando i candidati con rispetto e senza discriminazione (comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto, affrontare le richieste dei candidati controllare i documenti, spiegare le modalità di svolgimento dell'esame, fornire risposte a richieste dei candidati);

capacità di gestire altre persone, non candidate all'esame, che sono presenti nel luogo di svolgimento della prova;

capacità di comunicazione durante l'esame di guida (richiesta percorsi e manovre);

capacità di comunicare in maniera chiara e motivata l'esito dell'esame.

10. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (2 *ore)*:

postura di guida;

teoria del comportamento al volante;

guida previdente e prevenzione degli incidenti;

guida prudente;

guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.

11. Capacità di osservare la prestazione globale del candidato (2 *ore)*:

riconoscimento dei «punti deboli» del candidato (eccessiva sicurezza, eccessiva indecisione, superficialità ecc.);

riconoscimento corretto e complessivo, da parte del candidato, delle situazioni pericolose;

riconoscimento della padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.

12. Tecniche di valutazione (3 *ore)*:

riconoscimento degli errori commessi dal candidato;

percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova);

percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

uniformità e coerenza della valutazione.

13. Esercitazione su un veicolo della categoria B (2 ore per ogni candidato).

ALLEGATO *II*
(art. 3, comma 1)

Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori per il conseguimento delle categorie A2, A comprende i seguenti argomenti.

1. Conoscenza dei programmi d'esame di guida categorie AM, A1, A2, A (3 *ore)*:

conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per sostenere la prova d'esame;

gestione prima fase - Verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura;

gestione seconda fase - Manovre;

gestione terza fase - Comportamento nel traffico.

2. Tecnica di guida dei veicoli a due ruote (3 *ore)*.

3. Capacità di osservare la prestazione globale del candidato (2 *ora)*:

riconoscimento dei «punti deboli» del candidato (eccessiva sicurezza, eccessiva indecisione, superficialità ecc.);

riconoscimento corretto e complessivo, da parte del candidato, delle situazioni pericolose;

riconoscimento della padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.

4. Tecniche di valutazione (3 *ore)*:

riconoscimento degli errori commessi dal candidato;

percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova);

percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

uniformità e coerenza della valutazione.

5. Esercitazione su un veicolo della categoria A2 o A (2 ore per ogni candidato).

ALLEGATO *III*
(art. 4, comma 1)

Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori per il conseguimento delle categorie C1, C1E, C, CE comprende i seguenti argomenti.

1. Conoscenza programma d'esame di guida delle categorie C1, C1E, C, CE (3 *ore)*:

conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per sostenere la prova d'esame;

gestione prima fase - Verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura;

gestione seconda fase - Manovre particolari;

gestione terza fase - Comportamento nel traffico.

2. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 *ora)*.

3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (3 *ore)*:

postura di guida;

teoria del comportamento al volante;

guida previdente e prevenzione degli incidenti;

guida prudente;

guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.

4. Tecniche di valutazione (3 *ore)*:

riconoscimento degli errori commessi dal candidato;

percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova);

percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

uniformità e coerenza della valutazione.

5. Esercitazione su un veicolo della categoria C (2 ore per ogni candidato).

ALLEGATO *IV*
(art. 5, comma 1)

Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori per il conseguimento delle categorie D1, D1E, D, DE comprende i seguenti argomenti.

4. Conoscenza programma d'esame di guida delle categorie D1, D1E, D, DE (3 *ore)*:

conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per sostenere la prova d'esame;

gestione prima fase - Verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura;

gestione seconda fase - Manovre particolari;

gestione terza fase - Comportamento nel traffico.

5. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 *ora)*.

6. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (3 *ore)*:

postura di guida;

teoria del comportamento al volante;

guida previdente e prevenzione degli incidenti;

guida prudente;

guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.

4. Tecniche di valutazione (3 *ore)*:

riconoscimento degli errori commessi dal candidato;

percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova);

percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

uniformità e coerenza della valutazione.

5. Esercitazione su un veicolo della categoria D (2 ore per ogni candidato).

17A04384

DECRETO 13 giugno 2017.

Cambio di denominazione e dei capisaldi di itinerario dell'Autostrada A3 «Salerno-Reggio Calabria» in Autostrada A2 - «Autostrada del Mediterraneo».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, recante la «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», il quale prevede che «Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonché di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonché le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonché delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante»;

Viste le note CDG-0139421-P del 26 novembre 2015, CDG-0219916-P del 28 aprile 2017 e CDG-0259606-P del 19 maggio 2017, con le quali la società ANAS S.p.A. ha chiesto il cambio di denominazione dell'autostrada A3 tratto «Salerno-Reggio Calabria» in autostrada A2 «Autostrada del Mediterraneo» con caposaldo di itinerario iniziale al km 8,035 del raccordo autostradale R.A. 02 «Salerno-Avellino» e caposaldo di itinerario finale a Villa San Giovanni;

Considerato che la suddetta richiesta comporta, oltre alla ridenominazione del tratto di autostrada A3 gestito da ANAS, anche la ridenominazione della diramazione Napoli, della diramazione Reggio Calabria e del raccordo autostradale R.A. 02, con relativa modifica dei capisaldi di itinerario;

Considerato che la rete interessata dalla ridenominazione è già classificata quale rete di interesse nazionale, sebbene varino i capisaldi di itinerario e che tale variazione, quindi, non comporta alcuna modifica o integrazione della rete stradale esistente ma determina una differente classificazione di un tratto della rete esistente, limitato a soli 8 km del raccordo autostradale R.A. 02, che da rete «stradale» diventa rete «autostradale»;

Considerato che, in relazione ai suddetti 8 km, l'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 22 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 31 ottobre 1967, ha già riconosciuto il predetto R.A. 02 come autostrada, con la denominazione di «Raccordo autostradale Salerno-Avellino», che successivamente è stato inserito nella tabella della rete stradale;

Ritenuto, pertanto, che alla fattispecie in oggetto, che modifica le tabelle allegate al decreto legislativo n. 461 del 1999, è possibile applicare il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1-*bis*, comma 3, e procedere alla ridenominazione richiesta dall'ANAS tramite decreto del Ministro;

Vista la nota n. 4334 del 17 maggio u.s., con la quale la Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha interessato della questione il sottocomitato per la toponomastica, tenuto conto delle implicazioni che il cambio di denominazione comporta sulla segnaletica delle autostrade in concessione (A3 Napoli-Pompei-Salerno, gestito dalla società Autostrade Meridionali, e A30 Caserta-Salerno, gestita da ASPI), interferite dalla rete oggetto della proposta;

Visto il parere rilasciato in data 26 maggio 2017, con il quale il sottocomitato per la toponomastica ha espresso il proprio avviso favorevole alla richiesta di cambio di denominazione con prescrizioni;

Considerato che tra le prescrizioni del succitato parere del Sottocomitato è stato anche richiesto che gli oneri derivanti dalla modifica ricadano a totale carico delle risorse direttamente acquisite dall'ANAS;

Tenuto conto delle motivazioni addotte dall'ANAS nella citata nota CDG-0139421-P del 26 novembre 2015, in ordine al fatto che l'utilizzo di un'unica denominazione per la tratta Napoli-Pompei-Salerno e per la tratta Salerno-Reggio Calabria causa non solo disorientamento tra gli utenti, ma anche incertezza sull'individuazione del luogo ove far convergere, in caso di sinistro, i soccorsi e le forze dell'ordine;

Tutto quanto sopra visto e considerato;

Decreta:

Art. 1.

Ridenominazione autostrada A2 e cambio dei capisaldi di itinerario

1. L'autostrada A3, tratto ricadente tra lo svincolo di Fratte e Villa San Giovanni, ed il raccordo autostradale R.A. 02, tratto tra lo svincolo con la A30 in località Fisciano (Salerno) e lo svincolo di Fratte (Salerno), sono ridenominate autostrada A2 «Autostrada del Mediterraneo» con i seguenti capisaldi di itinerario: km 0,000 svincolo con l'A30 in località Fisciano (Salerno) - km 432,200 Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

2. Ai fini delle indicazioni da riportarsi sulla segnaletica stradale, i capisaldi sono costituiti da «Salerno» in direzione nord e «Reggio Calabria» in direzione sud.

Art. 2.

Ridenominazione autostrada A2 diramazione Napoli e cambio dei capisaldi di itinerario

1. L'autostrada A3, tratto ricadente tra lo svincolo di Fratte (Salerno) e lo svincolo di Salerno, è ridenominata autostrada A2 «Diramazione Napoli» con i seguenti capisaldi di itinerario: km 0,000 svincolo di Fratte (Salerno) - km 2,335 svincolo Salerno centro/Costiera Amalfitana.

Art. 3.

Ridenominazione autostrada A2 diramazione Reggio Calabria e cambio dei capisaldi di itinerario

1. L'autostrada A3, tratto ricadente tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria, è ridenominata autostrada A2 «Diramazione Reggio Calabria» con i seguenti capisaldi di itinerario: km 0,000 Villa San Giovanni (Reggio Calabria) - km 9,048 Reggio Calabria.

Art. 4.

Ridenominazione raccordo autostradale R.A. 02 e cambio dei capisaldi di itinerario

1. Il raccordo autostradale R.A. 02 «Salerno-Avellino» è ridenominato R.A. 02 «raccordo di Avellino» con i seguenti capisaldi di itinerario: km 8,035 svincolo con la A30/A2 in località Fisciano (Salerno) - km 30,441 innesto con la S.S. 7-*bis* presso Atripalda (Avellino).

Art. 5.

Modifica delle tabelle allegate al decreto legislativo n. 461 del 29 ottobre 1999

1. A seguito delle ridenominazioni e delle modifiche dei capisaldi di itinerario, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, le tabelle di individuazione della rete autostradale di interesse nazionale riguardanti le Regioni Campania, Basilicata e Calabria e la tabella della rete stradale di interesse nazionale riguardante la Regione Campania, allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1991, n. 461, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto ministeriale, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 6.

Oneri

1. Gli oneri derivanti dalle ridenominazioni e dalle modifiche dei capisaldi di itinerario, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ricadono a totale carico delle risorse direttamente acquisite dall'ANAS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2017

Il Ministro: DELRIO

ALLEGATO

Individuazione della rete autostradale di interesse nazionale			**Regione Campania**
Autostrade e trafori	**denominazione**	**estesa Km**	**Capisaldi di itinerario**
A1		79,700	Roma-Napoli
A2		123,675	svincolo con l'A30 in località Fisciano (SA) - Villa San Giovanni (RC)
A2		2,335	Diramazione Napoli: svincolo di Fratte (SA) -svincolo Salerno centro/Costiera Amalfitana (SA)
A3		51,600	Napoli-Salerno
A16		115,100	Napoli-Canosa
A30		55,300	Caserta-Salerno svincolo con l'A2 in località Fisciano (SA)
Tangenziale di Napoli		20,200	Est-Ovest di Napoli
Totale Autostrade e trafori		447,910	

Individuazione della rete autostradale di interesse nazionale			**Regione Basilicata**
Autostrade e trafori	**denominazione**	**estesa Km**	**Capisaldi di itinerario**
A2		29,503	svincolo con l'A30 in località Fisciano (SA) - Villa San Govanni (RC)
Totale Autostrade e trafori		29,503	

Individuazione della rete autostradale di interesse nazionale			**Regione Calabria**
Autostrade e trafori	**denominazione**	**estesa Km**	**Capisaldi di itinerario**
A2		279,022	svincolo con l'A30 in località Fisciano (SA) -Villa San Govanni (RC)
A2	diramazione reggio Calabria	9,048	Diramazione Reggio Calabria: Villa San Govanni (RC)-Reggio Calabria
Totale Autostrade e trafori		288,070	

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale							**Regione Campania (17)**
S.S. n.	**denominazione**	**dal Km**	**al Km**	**estesa Km**	**totale effettivo**	**IP: (intero percorso) - IR : (intero tratto regionale) - TR: (tratto)**	**Intero Percorso o Tratto**
SS. n. 6	Via Casilina	151,418	192,270	40,852	40,852	IR	da SS. 6 Dir (San Pietro Infine) a S.S. 7 (Taverna Spartivento)
SS. n. 7	Via Appia	156,248	389,800	233,552	225,367	IR	da confine Regione Lazio a confine Regione Basilicata
SS. n. 7 Dir C	Via Appia	10,500	24,220	13,720	13,720	TR	da S.S. 7 (Lago di Conza) a S.S. 401 (Stazione di Calidri)
SS. n. 7 Bis	Di Terra di Lavoro	0,000	83,450	83,450	83,450	IP	da S.S. 7 Quater (Villa Literno) a S.S. 7 (Svincolo Manocalzati)
SS. n. 7 Quater	Via Domiziana	0,000	54,500	54,500	54,500	IP	da S.S. 7 (Ponte sul Garigliano) a Tangenziale di Napoli (Pozzuoli)
SS. n. 18	Tirrena Inferiore	54,590	220,610	166,020	160,895	TR	da A2 (Svincolo di Fratte) a confine Regione Basilicata
SS. n. 19	Delle Calabrie	0,000	102,170	102,170	100,170	IR	da S.S. 18 (Battipaglia) a confine Regione Basilicata
SS. n. 85	Venafrana	0,000	8,000	8,000	8,000	IR	da S.S. 6 (Stazione di Caianello) a confine Regione Molise
SS. n. 87	Sannitica	75,180	105,850	30,670	30,670	TR	da S.S. 372 (Masseria Olivola) a confine Regione Molise
SS. n. 90	Delle Puglie	0,000	48,320	48,320	48,320	IR	da S.S. 7 (Ponte sul Calore) a confine regione Puglia
SS. n. 90 Dir	Delle Puglie	0,000	5,150	5,150	5,150	IP	da S.S. 90 (Grignano) a ex S.S. 91 (Doganelle)
SS. n. 90 Bis	Delle Puglie	0,000	45,300	45,300	43,440	TR	da S.S. 372 (Benevento Est) a S.S. 90 (Stazione di Savignano)
SS. n. 91	Della Valle del Sele	108,790	129,635	20,845	20,845	TR	da S.S. 691 (Terme Fortenza) a S.S. 19 (Eboli)
SS. n. 145	Sorrentina	0,400	42,040	41,640	41,640	IP	da A2 (Castellammare di Stabia) a S.S. 163 (Colli di Fontanelle)
SS. n. 163	Amalfitana	0,000	50,365	50,365	50,365	IP	da S.S. 145 (Mela) a Vietri sul Mare
SS. n. 166	Degli Alburni	0,000	67,250	67,250	67,250	IP	da S.S. 18 (Stazione Capaccio) a S.S. 19 (Bivio per Atena Lucana)
SS. n. 212	Della Val Fortore	0,000	49,670	49,670	49,220	IR	da S.S. 372 (Benevento Nord) a confine Regione Molise
SS. n. 268	Del Vesuvio	0,000	27,200	27,200	27,200	IP	da Ex 162 Dir (Cercola) a S.P. Ortalonga (Angri)

SS. n. 268 Racc	Del Vesuvio	0,000	1,710	1,710	1,710	IP	da S.S. 268 (Ottaviano) ad A 30 (Palma Campania)
SS. n. 303	Del Formicoso	0,000	20,600	20,600	20,600	TR	da S.S. 90 Bivio Mirabella Eclano) a S.S. 425 (Guardia dei Lombardi)
SS. n. 372	Telesina	0,000	71,000	71,000	71,000	IP	da A1 (Casello di Caianello) a R.A. di Benevento (Benevento Sud)
SS. n. 400	Di Castelvetere	27,400	36,250	8,850	8,850	TR	da SS. 425 (Sant'Angelo dei Lombardi) a S.S. 7 (Lioni)
SS. n. 401	Dell'Alto Ofanto e del Vulture	36,770	37,250	0,480	0,480	TR	da confine Regione Basilicata a S.S. 7 (Sant'Andrea di Conza)
SS. n. 425	Di S. Angelo dei Lombardi	0,000	8,510	8,510	8,510	IP	da SS. 400 (Località Fontana Retitto) a S.S. 303 (Guardia dei Lombardi)
SS. n. 517	Bussentina	0,000	33,000	33,000	33,000	IP	da SS. 18 (Policarpo Bussentina) a SS. 19 (Bivio Stazione di Montesano sulla Marcellana)
SS. n. 517 Dir	Di Torre Orsaia	0,000	6,025	6,025	6,025	IP	da SS. 517 (Svincolo di Torre Orsaia) a SS. 18 (Torre Orsaia)
SS. n. 686	Di Quarto	0,000	3,000	3,000	3,000	IP	da S.S. 7 Quater (Monteruscello) a Quarto
SS. n. 691	Contursi - Lioni	0,000	33,350	33,350	33,350	IP	da A2 (Casello di Contursi) a SS. 7 (Lioni)
SS. n. 700	Della Reggia di Caserta	0,000	16,500	16,500	16,500	IP	da Ex SS. 265 (Maddaloni) a S.C. Pimpinelle (Capua)
R.A. 02	raccordo di Avellino	8,035	30,441	22,406	22,406	IP	svincolo con l'A30/A2 in località Fisciano (SA)- innesto con la S.S. 7 Bis presso Atripalda (AV)
R.A. 09	Di Benevento	0,000	12,745	12,745	12,745	IP	da A16 (Casello di Benevento) a S.S. 7 (Benevento)
TOTALE **1.309,230**							

17A04377

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2017.

Riconoscimento del Consorzio tutela Vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e per la IGP «Roccamonfina».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto inoltre l'art. 90 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico», con sede legale in Caserta, via Giulio Antonio Acquaviva, n. 128, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 41 per le DOC «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e per le IGP «Roccamonfina» e «Terre del Volturno»;

Considerato che le denominazioni «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e le indicazioni «Roccamonfina» e «Terre del Volturno» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e della legge n. 238/2016 e, pertanto, sono delle denominazione protette ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico» alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico» ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238/2016 per le DOC «Aversa», «Falerno del

Massico», «Galluccio» e per la IGP «Roccamonfina»; mentre non ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238/2016 per la IGP «Terre del Volturno». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., con la nota prot. n. 4373/17 del 24 maggio 2017;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico», ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4, per le DOC «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e per la IGP «Roccamonfina»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico» è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e 4 del citato art. 41 per le DOC «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e per la IGP «Roccamonfina». Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico», con sede legale in Caserta, via Giulio Antonio Acquaviva, n. 128, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238/2016 per le denominazioni «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e per la indicazione «Roccamonfina».

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e per la indicazione «Roccamonfina», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 30 maggio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A04367

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coopergraf società cooperativa in liquidazione», in Ancona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 2015 n. 569, con il quale la società cooperativa «Coopergraf società cooperativa in liquidazione», con sede in Ancona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Silvia Agostinelli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta dell'11 marzo 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confcooperative;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Andrea Muzzonigro, C.F. MZZNDR76S03A271B, nato ad Ancona il 3 novembre 1976, ivi domiciliato in via Marsala n. 21, in sostituzione della dott.ssa Silvia Agostinelli, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A04364

DECRETO 18 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Centro Servizi C.N.A. società cooperativa», in Rionero in Vulture e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Consorzio Centro Servizi C.N.A. società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Lega nazionale cooperative e mutue dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 agosto 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 10.058,00, si riscontra una massa debitoria di € 53.960,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 199.230,00;

Considerato che in data 3 novembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Centro Servizi C.N.A. società cooperativa», con sede in Rionero in Vulture (PZ) (codice fiscale n. 01164640763) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il per. Giovanni Capece, (codice fiscale CPCGNN55S30G942E) nato a Potenza il 30 novembre 1955, e domiciliato in Picerno (PZ), via Indipendenza, n. 4/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A04365

DECRETO 31 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Artigiana Edile - società cooperativa», in Bellizzi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza, sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 30 marzo 2016 n. 22/SAA/2016 con il quale la «Cooperativa Artigiana Edile - società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Maria Garritano;

Vista la sentenza del 24 dicembre 2016 n. 72/2016 del Tribunale di Salerno con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della «Cooperativa Artigiana Edile - società cooperativa», su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, venga inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore la professionista già preposta alla procedura di liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Artigiana Edile - società cooperativa», con sede in Bellizzi (SA) (codice fiscale n. 04596540650) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maria Garritano, nata a Vibo Valentia il 2 novembre 1979 (c.f. GRRMRA79S42F537P), domiciliata in Napoli, via Amerigo Vespucci n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A04366

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 giugno 2017.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio. (Ordinanza n. 461).

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia con nota n. 125107 del 22 giugno 2017;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore generale sicurezza, Protezione civile e immigrazione della Regione Lombardia è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Lombardia e degli enti pubblici dipendenti, nonché della collaborazione degli enti locali della regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano

degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, nel limite massimo di € 3.100.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La regione Lombardia ed i comuni interessati sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992.*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente

delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:

a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2017

Il Capo del dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

«Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: wwwprotezionecivile.it sezione provvedimenti».

17A04585

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° giugno 2017.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Bortezomib Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1035/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 - del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 agosto 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio al 31 luglio 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 14-16 settembre 2015;

Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza del 23 maggio 2017 (protocollo MGR/53120/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Bortezomib Accord» (bortezomib);

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di autorizzazione all'immissione in commercio e classificazione ai fini della fornitura:

BORTEZOMIB ACCORD,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco, il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° giugno 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco generico/Equivalente di nuova registrazione

BORTEZOMIB ACCORD

Codice ATC - Principio attivo: L01XX32 - Bortezomib

Titolare: Accord Healthcare Limited

GUUE 28 agosto 2015

Indicazioni terapeutiche

«Bortezomib Accord» in monoterapia o in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Bortezomib Accord» in associazione con melfalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Bortezomib Accord» in associazione con desametasone o con desametasone e talidomide è indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Bortezomib Accord» in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Modo di somministrazione

«Bortezomib Accord» è utilizzabile per la somministrazione endovenosa o sottocutanea.

«Bortezomib Accord» non deve essere somministrato per altre vie. La somministrazione intratecale ha causato morte.

Iniezione endovenosa

La soluzione ricostituita di «Bortezomib Accord» è somministrata per via endovenosa in bolo della durata di 3-5 secondi, mediante un catetere endovenoso periferico o centrale, seguita da un lavaggio con una soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%). Devono trascorrere almeno 72 ore tra due dosi consecutive di «Bortezomib Accord».

Iniezione sottocutanea

«Bortezomib Accord» è somministrato per via sottocutanea nelle cosce (destra o sinistra) o nell'addome (destro o sinistro). La soluzione deve essere iniettata sottocute con un angolo di 45-90°.

I siti di iniezione devono essere cambiati a rotazione nelle successive iniezioni.

Se si manifestano delle reazioni nel sito di iniezione dopo la somministrazione sottocutanea di «Bortezomib Accord», può essere somministrata per via sottocutanea una soluzione meno concentrata di «Bortezomib Accord» (Bortezomib Accord 3,5 mg ricostituito ad 1 mg/ml invece di 2,5 mg/ml) o è raccomandato il passaggio alla somministrazione per via endovenosa.

Quando «Bortezomib Accord» è somministrato in associazione ad altri medicinali, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di questi medicinali per le istruzioni relative alla somministrazione.

Il trattamento deve essere iniziato e somministrato sotto la supervisione di un medico specializzato ed esperto nell'uso di agenti chemioterapici. «Bortezomib Accord» deve essere ricostituito da un operatore sanitario.

Posologia per il trattamento del mieloma multiplo in progressione (pazienti che hanno ricevuto almeno una precedente linea di trattamento).

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1019/001 - AIC: 044378014/E - In base 32: 1BB9WY

3,5 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.

ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, non è necessario presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza di questo prodotto medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se esso è incluso nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Se la data di presentazione dello PSUR e del RMP aggiornato coincide, PSUR e RMP possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

In ogni Stato Membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà concordare con l'Autorità nazionale competente il contenuto e il formato del materiale educazionale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio garantisce che tutti gli operatori sanitari potenzialmente in grado di prescrivere, dispensare, manipolare o somministrare «Bortezomib Accord» siano forniti del materiale educazionale.

Il materiale educazionale deve contenere quanto segue:

riassunto delle caratteristiche del prodotto;

informazioni sulla ricostituzione, sul dosaggio e sulla somministrazione;

poster sulla modalità di ricostituzione;

regolo per il calcolo della dose;

rappresentazione grafica dei regimi di induzione al trapianto.

Le informazioni sulla ricostituzione, sul dosaggio e sulla somministrazione devono contenere i seguenti elementi chiave:

l'avviso che Bortezomib Accord 3,5 mg può essere somministrato sia per via endovenosa (EV) sia per via sottocutanea (SC);

i differenti requisiti di ricostituzione per l'uso EV o SC di Bortezomib Accord 3,5 mg;

istruzioni sul dosaggio ed esempi su come calcolare l'area della superficie corporea (BSA) di un paziente e il volume di «Bortezomib Accord» ricostituito richiesto (sia per uso EV che *SC)* (fare riferimento al regolo per il calcolo della dose);

consigli sul metodo di somministrazione sia per l'uso EV sia per l'uso SC, inclusa la necessità di cambiare a rotazione il sito di iniezione per l'uso SC;

le precauzioni per la conservazione della soluzione ricostituita;

i potenziali rischi di errori di somministrazione tra cui sovradosaggio, sottodosaggio e l'avviso che la somministrazione intratecale involontaria ha provocato decessi;

la necessità di segnalare ogni evento avverso o errore terapeutico verificatosi durante la somministrazione di Bortezomib Accord 3,5 mg.

Il poster sulla modalità di ricostituzione deve contenere i seguenti elementi chiave:

i differenti requisiti di ricostituzione per l'uso EV o SC di Bortezomib Accord 3,5 mg;

la necessità di manipolare il medicinale in ambiente sterile;

le precauzioni per la conservazione della soluzione ricostituita;

consigli su come ridurre il rischio di confondere le siringhe ricostituite per l'uso EV e SC;

l'avviso che «Bortezomib Accord» è destinato solo per le iniezioni EV o SC e che non sono consentite altre vie di somministrazione;

la necessità di segnalare ogni evento avverso o errore terapeutico verificatosi durante la somministrazione di Bortezomib Accord 3,5 mg.

Il regolo per il calcolo della dose deve contenere i seguenti elementi chiave:

uno strumento per calcolare la dose che permetta ai medici prescrittori di inserire l'altezza e il peso del paziente al fine di ottenere il calcolo dell'area della superficie corporea e quindi di determinare la dose appropriata di «Bortezomib Accord»;

i differenti requisiti di ricostituzione per l'uso EV e SC di Bortezomib Accord 3,5 mg;

istruzioni sul dosaggio ed esempi su come calcolare l'area della superficie corporea del paziente ed il volume di «Bortezomib Accord» ricostituito richiesto (sia per uso EV che *SC)*.

La rappresentazione grafica dei regimi di induzione al trapianto deve contenere i seguenti elementi chiave:

istruzioni per la prescrizione e la somministrazione, inclusi la durata e il numero dei cicli, ciò al fine di minimizzare il rischio di errori terapeutici e di dispensazione potenzialmente indotti dall'esistenza di due differenti regimi di associazione di bortezomib nell'induzione al trapianto («Bortezomib Accord» più desametasone e «Bortezomib Accord» più desametasone e talidomide);

comunicazione per ricordare che i pazienti che ricevono «Bortezomib Accord» in associazione con talidomide devono aderire al programma di prevenzione della gravidanza di talidomide, con riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di talidomide per informazioni aggiuntive.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

17A04237

DETERMINA 7 giugno 2017.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Benefix», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1105/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 aprile 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1° marzo al 31 marzo 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 10 - 12 maggio 2017;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. n. e classificazione ai fini della fornitura:

BENEFIX

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 giugno 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

Benefix.

Codice ATC - principio attivo: B02BD09 - Nonacog alfa.

Titolare: Pfizer Limited.

Cod. procedura EMEA/H/C/000139/X/0139.

GUUE 28 aprile 2017.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento e profilassi delle emorragie in pazienti affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX). BeneFIX può essere usato in pazienti di tutte le fasce di età.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve avvenire sotto il controllo di un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia.

Monitoraggio del trattamento

Durante il ciclo di trattamento, è consigliabile eseguire una adeguata misurazione dei livelli plasmatici di fattore IX per calcolare la dose da somministrare e la frequenza delle infusioni ripetute. La risposta individuale al fattore IX può variare, mostrando livelli differenti di recupero e di emivita. Il calcolo del dosaggio basato sul peso corporeo può richiedere un aggiustamento nei pazienti sottopeso o sovrappeso. In caso di interventi chirurgici maggiori in particolare, è indispensabile eseguire un attento monitoraggio della terapia sostitutiva per mezzo di analisi della coagulazione (attività plasmatica di fattore IX).

Quando si utilizza un *one-stage clotting assay* in vitro basato sul tempo di tromboplastina (aPTT) per la determinazione dell'attività del fattore IX nei campioni ematici dei pazienti, i risultati dell'attività del fattore IX plasmatico possono essere influenzati in maniera significativa sia dal tipo di reagente aPTT che dallo *standard* di riferimento utilizzato nel test. Ciò è importante in particolare quando si cambia il laboratorio e/o i reagenti utilizzati nel test.

BeneFIX viene somministrato per infusione endovenosa dopo ricostituzione della polvere liofilizzata per soluzioni iniettabili con la soluzione sterile di cloruro di sodio 0,234% (vedere paragrafo 6.6).

BeneFIX deve essere somministrato ad una bassa velocità di infusione. Nella maggioranza dei casi è stata utilizzata una velocità di infusione fino a 4 ml al minuto. La velocità di somministrazione deve essere determinata dal livello di comfort per il paziente.

Se si verifica qualsiasi reazione sospetta di ipersensibilità che si ritiene possa essere correlata alla somministrazione di BeneFIX, la velocità di infusione deve essere diminuita o l'infusione deve essere interrotta (vedere paragrafi 4.4 e 4.8).

Agglutinazione dei globuli rossi nel tubicino/nella siringa

Sono stati segnalati casi di agglutinazione dei globuli rossi nel tubicino/nella siringa durante la somministrazione di BeneFIX. Non sono stati riportati eventi avversi riconducibili a queste segnalazioni. Per ridurre la possibilità di agglutinazione, è importante limitare la quantità di sangue che entra nel tubicino. Il sangue non deve entrare nella siringa. Nel caso in cui si verifichi agglutinazione di globuli rossi nel tubicino/nella siringa, è necessario eliminare tutto questo materiale (tubicini, siringa e soluzione di BeneFIX) e continuare la somministrazione con una nuova confezione.

Infusione continua

La somministrazione per infusione continua non è stata approvata e non è raccomandata (vedere anche paragrafi 4.4 e 6.6).

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/97/047/009 A.I.C.: 033535093/E in base 32: 0ZZF3P;

1500 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro), 1500 IU; solvente: siringa preriempita (vetro), 5 ml (300 ui/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 set per infusione.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2. dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RRL).

17A04238

DETERMINA 27 giugno 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Darzalex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1223/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 432/2017 del 13 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Janssen-Cilag International N.V. ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 044885010/E e A.I.C. n. 044885022/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 aprile 2017;

Vista la deliberazione n. 10 in data 18 maggio 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DARZALEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Darzalex» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.

Confezioni:

20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 044885010/E (in base 10) 1BTT0L (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 471,01. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 777,35;

20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 20 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 044885022/E (in base 10) 1BTT0Y (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.884,06. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.109,47.

Validità del contratto: 24 mesi.

Cost sharing come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Darzalex» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 giugno 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A04641

DETERMINA 28 giugno 2017.

Inserimento del medicinale edaravone nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica. (Determina n. 1224/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53 di modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) (decreto ministeriale n. 245/2004) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Giovanni Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Giovanni Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Considerata la recente autorizzazione FDA all'impiego di edaravone (Radicava®) per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica;

Considerata l'efficacia, del trattamento con edaravone in un sottogruppo selezionato di pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica evidenziata in uno studio di fase III, in doppio cieco, randomizzato verso placebo;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento di pazienti selezionati secondo i criteri del suddetto studio clinico;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 14-16 giugno 2017 - stralcio verbale n. 24;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale edaravone nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti con diagnosi definita o probabile di sclerosi laterale amiotrofica, selezionati secondo specifici criteri;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale edaravone è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento di pazienti con diagnosi definita o probabile di sclerosi laterale amiotrofica, secondo specifici criteri indicati nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha una validità di dodici mesi al termine dei quali la permanenza di edaravone nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 sarà rivalutata.

Roma, 28 giugno 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

Denominazione: edaravone

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con diagnosi definita o probabile di sclerosi laterale amiotrofica.

Criteri di inclusione:

diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica definita o probabile secondo i criteri rivisti di El Escorial;

età ≥ 18 anni;

punteggio ≥ 2 in ogni item della scala ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R);

funzionalità respiratoria caratterizzata da un valore di Capacità Vitale Forzata (CVF) ≥ 80% del teorico;

durata di malattia dall'esordio dei sintomi ≤ 2 anni;

riduzione di 1-4 punti nel punteggio ALS Functional Rating Scale-Revised nelle 12 settimane precedenti all'inizio del trattamento.

Criteri di esclusione:

concomitanza con altre significative patologie neurologiche o neurodegenerative;

patologie significative ad organi e apparati;

clearance della creatinina ≤50 mL/min;

donne in stato di gravidanza;

pazienti non in grado di comprendere o fornire un consenso informato al trattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: dodici mesi, al termine dei quali sarà rivalutata la permanenza di edaravone nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Piano terapeutico: il piano terapeutico prevede un ciclo iniziale (ciclo 1) di somministrazione endovenosa di edaravone 60 mg/die per 14 giorni consecutivi, seguiti da 14 giorni di pausa. Al ciclo 2 e per i cicli successivi, edaravone 60 mg/die è somministrato endovena per 10 giorni in un periodo di 2 settimane (per esempio, dal lunedì al venerdì di due settimane consecutive), seguito da ulteriori 2 settimane di sospensione.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

Monitorare nel corso del trattamento con edaravone i seguenti parametri clinici:

misurazione del punteggio ALSFRS-R al basale e ogni 3 cicli, con relativa variazione rispetto al basale;

misurazione della CVF al basale ed ogni 3 cicli, con relativa variazione rispetto al basale;

punteggio ALSAQ-5 al basale ed ogni 3 cicli.

17A04657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 144 del 21 febbraio 2017 concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor».

Nell'estratto della determina IP n. 144 del 21 febbraio 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 63 del 16 marzo 2017,

ove è scritto:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMCONCOR 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 63048 C.N. 869750-2, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:»,

leggasi:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMCONCOR COR 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 63048 C.N. 869750-2, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:».

17A04478

Comunicato relativo all'estratto della determina n. 269 del 18 maggio 2017 concernente l'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vasoretic».

Nell'estratto della determina IP n. 269 del 18 maggio 2017 «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2017

ove è scritto:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CO-RENITEC 20 mg + 12,5 mg tablet 28 tablets dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-8234/02, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Congescor e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:»,

leggasi:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CO-RENITEC 20 mg + 12,5 mg tablet 28 tablets dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-8234/02, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:».

17A04479

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A..».

Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2017.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 31/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 144 del 23 giugno 2017, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017».

17A04583

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nefotek», 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini.

Estratto provvedimento n. 298 del 22 maggio 2017

Medicinale veterinario: NEFOTEK, 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104755018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104755020.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L., Les Corts 23, 08028 Barcelona, Spain.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: ES/V/0176/001/IB/002/G.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto:

l'aggiunta del sito di fabbricazione in cui vengono effettuate le seguenti fasi:

fabbricazione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti, di seguito riportato:

Chemical Ibérica PV, S.L., Ctra. Burgos-Portugal, km 256, Calzada de Don Diego, 37448 (Salamanca), Spain.

Per effetto delle suddette variazioni il foglietto illustrativo e il corrispondente punto delle etichette devono essere modificati come segue:

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Vetpharma Animal Health, S.L., Les Corts, 23, 08028 Barcelona, Spagna.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Industrial Veterinaria, S.A., Esmeralda, 19, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), Spagna;

Chemical Ibérica PV, S.L., Ctra. Burgos-Portugal, km 256, Calzada de Don Diego, 37448 (Salamanca), Spain.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A04387

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zermex soluzione orale per ovini».

Con decreto n. 81 del 31 maggio 2017 è revocata, su rinuncia, della ditta Zoetis, via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Zermex soluzione orale per ovini 1 mg/ml - A.I.C. n. 104865.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04476

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fasinex Duo».

Con decreto n. 82 del 31 maggio 2017 è revocata, su rinuncia, della ditta Elanco Italia Sp.a., via A. Gramsci nn. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Fasinex Duo - A.I.C. n. 104480.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04477

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Campania.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2017 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Campania. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

17A04378

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Autorizzazione, alla società CERTRA s.r.l., in Bolzano, a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei componenti di sicurezza - Allegato V - moduli B, D, F, G, H e dei sottosistemi Allegato VII per le tipologie 1, 2, 3, 4 e 6 di cui all'allegato I della direttiva 2000/9/CE.

Si comunica che con il decreto dirigenziale n. 170 del 23 giugno 2017 è stata rinnovata l'autorizzazione alla società Certra S.r.l. con sede legale in via dei Portici, 70 - 39100 Bolzano, a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei componenti di sicurezza - Allegato V - moduli B, D, F, G, H e dei sottosistemi Allegato VII per le tipologie 1, 2, 3, 4 e 6 di cui all'allegato I della direttiva 2000/9/CE.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) nella sezione «TEMI», sotto la voce «TRASPORTI» - «TRASPORTO PUBBLICO LOCALE» - «NORMATIVA».

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «NORMATIVA» inserendo nel «Motore di ricerca normativa» la data e il protocollo.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

17A04382

Autorizzazione, alla società BUREAU VERITAS S.p.A., in Milano, a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei componenti di sicurezza - Allegato V - moduli B, D, F, G, H e dei sottosistemi Allegato VII per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato I della direttiva 2000/9/CE.

Si comunica che con il decreto dirigenziale n. 171 del 23 giugno 2017 è stata rinnovata l'autorizzazione alla società Bureau Veritas S.p.a. con sede legale in via Miramare, 15 - 20126 Milano, a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei componenti di sicurezza - Allegato V - moduli B, D, F, G, H e dei sottosistemi Allegato VII per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato I della direttiva 2000/9/CE.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) nella sezione «TEMI», sotto la voce «TRASPORTI» - «TRASPORTO PUBBLICO LOCALE» - «NORMATIVA».

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «NORMATIVA» inserendo nel «Motore di ricerca normativa» la data e il protocollo.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

17A04383

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «FENALÅR FRA NORGE».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 177 del 3 giugno 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «Fenalår Fra Norge», presentata dalla Norvegia ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A04386

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Invito pubblico a manifestare interesse con proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima tensione nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Finalità, ambito di applicazione e risorse disponibili.

L'invito pubblico ha l'obiettivo di ricevere manifestazioni di interesse al fine di valutare proposte progettuali finanziabili, per la realizzazione di interventi sulla rete di trasmissione di energia elettrica in alta ed altissima tensione delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), strettamente connessi agli interventi sulle reti di distribuzione e finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. incremento della quantità di energia immessa in rete derivante da impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili connessi alla rete di distribuzione;

2. riduzione delle criticità attuali e potenziali presenti sulla rete di trasmissione AT/AAT, causate dall'incremento della generazione da fonti rinnovabili sulle reti di distribuzione.

La procedura è di tipo valutativo a sportello.

La dotazione finanziaria dell'invito è pari a 120 (centoventi) milioni di Euro, a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, azione 4.3.1.

Soggetti beneficiari.

Le proposte progettuali dovranno pervenire esclusivamente dal concessionario per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale.

Progetti ammissibili.

I progetti potranno prevedere la realizzazione di interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di infrastrutture elettriche per la trasmissione strettamente complementari ad interventi sulla rete di distribuzione, finalizzati ad incrementare direttamente la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita da fonti rinnovabili.

L'ammontare dell'agevolazione concedibile al concessionario, per ciascun progetto, non può essere inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione) e non può essere superiore a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni).

Agevolazioni concedibili.

Le agevolazioni concedibili, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili all'esito della valutazione, sono concesse nella forma della sovvenzione diretta, nei limiti dell'intensità massima stabilita dall'art. 48 del regolamento n. 651/2014 GBER, fino al 100% dei costi di investimento ammessi.

Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate tra il 5 luglio 2017 e il 4 agosto 2017 e, qualora si verifichino le condizioni di cui al punto 8.5 dell'invito pubblico, tra il 1° febbraio 2018 e il 28 febbraio 2018.

17A04586

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento.

Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-*bis* dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016) - bando n. 2/2017.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità, sezione Bandi e Avvisi: www.pariopportunita.gov.it è pubblicato il testo integrale del bando con i relativi allegati.

17A04658

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-153) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.